

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 novembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 novembre 2021, n. 163.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. (21G00176) ..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 19 ottobre 2021.

Svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti destinatari del D.A.SPO., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del divieto, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989. (21A06766) ..... Pag. 4

Ministero della salute

DECRETO 12 agosto 2021.

Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. (21A06765) .... Pag. 17

DECRETO 24 settembre 2021.

Modifiche al decreto 23 maggio 2019, recante: «Attuazione della decisione di esecuzione UE 2018/574 della Commissione relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco». (21A06777) ... Pag. 21

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 novembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Unione Artigiani società cooperativa in liquidazione», in Galatina e nomina del commissario liquidatore. (21A06750)..... Pag. 22



DECRETO 5 novembre 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Turismo Nuovo - società cooperativa in liquidazione», in Fossato di Vico e nomina del commissario liquidatore.** (21A06751) . . . . . *Pag.* 23

DECRETO 5 novembre 2021.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «VRS Servizi società cooperativa», in Torino.** (21A06749) . . . . . *Pag.* 23

DECRETO 5 novembre 2021.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «S.G.S. società cooperativa», in Padova.** (21A06752) . . . . . *Pag.* 24

DECRETO 5 novembre 2021.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Calzaturificio L'artigiana società cooperativa in liquidazione», in San Venanzo.** (21A06753) . . . . . *Pag.* 25

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 2021.

**Emanazione dello statuto.** (21A06567) . . . . . *Pag.* 26

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antalgil» (21A06754) . . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aspirinetta» (21A06755) . . . . . *Pag.* 40

### Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (21A06760) . . . . . *Pag.* 41

Rilascio di *exequatur* (21A06761) . . . . . *Pag.* 41

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. (21A06762) . . . . . *Pag.* 41

### Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione delle Parrocchie di S. Alessandro e di S. Giuseppe nella Parrocchia di S. Maria Assunta, in Riva del Garda, con contestuale devoluzione del patrimonio. (21A06756) . . . . . *Pag.* 41

Mutamento nel modo di esistenza e della denominazione del Monastero di Nostra Signora della Carità del Rifugio, in Loreto. (21A06757) . . . . . *Pag.* 41

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione Sant'Angela Merici», in Bergamo. (21A06758) . . . . . *Pag.* 41

### Ministero dello sviluppo economico

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per l'accesso alla misura «Nuove imprese a tasso zero». (21A06759) . . . . . *Pag.* 41



## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 novembre 2021, n. 163.

### Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo*

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 2.

*Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale*

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Art. 3.

*Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti*

1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

*Ulteriori titoli universitari abilitanti*

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con



il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;

b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;

d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);

f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti*

1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui

al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.

2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

#### Art. 7.

##### *Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo*

1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tiro-





cinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

#### Art. 8.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MESSA, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2751):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe CONTE e dal Ministro dell'università e della ricerca Gaetano MANFREDI (Governo CONTE-II) il 27 ottobre 2020.

Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 novembre 2020, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e tesoro), VI (Finanze), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 14 e il 22 aprile 2021; il 15 e il 17 giugno 2021.

Esaminato in Aula il 21 e 22 giugno 2021; approvato il 23 giugno 2021.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2305):

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 7 luglio 2021, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e

produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio e turismo), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 3 agosto 2021; l'8, il 15 e il 22 settembre 2021; il 13 ottobre 2021.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 28 ottobre 2021.

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 17 maggio 1997:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpamenti per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»

— Si riporta il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 1990:

«Art. 11. — 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.



2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1999:

«18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).

— Per il comma 95, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2001:

«2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.»

21G00176

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 ottobre 2021.

**Svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti destinatari del D.A.S.P.O., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del divieto, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989.**

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed in particolare l'art. 6, comma 8-bis, che, trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, consente all'interessato di richiedere anche la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli conseguenti al divieto, purché abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta, e abbia posto in essere condotte di ravvedimento operoso, tra le quali lo svolgimento di lavori di pubblica utilità a favore della collettività;

Visto l'art. 6, comma 8-bis della medesima legge 13 dicembre 1989, n. 401, ultimo capoverso, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle modalità di svolgimento di lavori di pubblica utilità, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 22 settembre 2021;

EMANA  
il seguente decreto:

Art. 1.

#### Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 individua le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità,



consistente in una attività non retribuita svolta a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, secondo quanto previsto dall'art. 7.

2. Il presente decreto individua, altresì, i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 1, da parte dei soggetti già destinatari del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della citata legge n. 401 del 1989, ai fini della richiesta, rivolta al Questore di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto, di cui al comma 8-bis del citato art. 6.

3. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) «Amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche dello Stato, le regioni, le province ed i comuni, presso cui si svolgono i lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

b) «Associazioni e enti»: le associazioni e gli enti operanti negli ambiti di attività di svolgimento dei lavori di pubblica utilità che stipulano le convenzioni di cui all'art. 7 con il comune interessato;

c) «comma 8-bis»: l'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

d) «D.A.SPO.»: il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989;

e) «lavoro o lavori di pubblica utilità»: attività lavorativa consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, svolta da soggetti che intendono avvalersi della facoltà di richiedere al Questore la cessazione del «D.A.SPO.», di cui «comma 8-bis»;

f) «Questore»: il Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento; dei «lavori di pubblica utilità», di cui al «comma 8-bis»;

g) «Questore competente»: il Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al Questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti, al quale è rivolta la richiesta da parte dell'interessato di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli, ai sensi del «comma 8-bis».

#### Art. 2.

##### *Individuazione degli ambiti di svolgimento del lavoro di pubblica utilità*

1. Il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 1, comma 1, può essere svolto nei seguenti ambiti di attività:

a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuiti o extracomunitari;

b) di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia

del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte direttamente presso le amministrazioni che hanno sottoscritto le convenzioni di cui all'art. 7, comma 1, ovvero presso le associazioni e enti che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 7, comma 2.

#### Art. 3.

##### *Istanza di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità*

1. I soggetti che intendono essere ammessi allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, producono istanza alle amministrazioni, ovvero alle associazioni e enti, secondo il modello riportato in allegato A) al presente decreto.

2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1, le amministrazioni, ovvero le associazioni e enti comunicano, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore competente e, se diverso, anche al Questore.

3. L'istanza di cui al comma 1 può essere prodotta a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione del D.A.SPO., fermo restando quanto previsto dal comma 8-bis, primo periodo.

#### Art. 4.

##### *Durata e modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità*

1. Il lavoro di pubblica utilità è svolto nella misura di due ore al giorno per due giorni settimanali, cumulabili sino a quattro ore al giorno per ogni settimana, per un periodo non inferiore a tre mesi, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata del D.A.SPO.

2. Le convenzioni di cui all'art. 7 individuano nel dettaglio le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità negli ambiti di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d).

3. Le amministrazioni assicurano che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità avvenga nel rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati e che l'attività prestata avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 7, comma 1.





4. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali dell'individuo e da non ledere la dignità della persona.

5. Le amministrazioni, le associazioni e gli enti sono tenuti all'applicazione nei confronti dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### Art. 5.

##### *Attività di controllo*

1. Le amministrazioni e le associazioni e enti che assicurano lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità di cui al presente decreto assicurano il regolare svolgimento delle relative attività e delle mansioni assegnate ai soggetti ammessi.

2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro, comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità. Le amministrazioni danno comunicazione dell'avvenuta decadenza al Questore competente e se diverso, anche al Questore.

3. Il Questore competente e il questore possono sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di polizia, sul regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.

#### Art. 6.

##### *Relazione finale sul lavoro svolto*

1. Terminato il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 4, comma 1, le amministrazioni o le associazioni e enti presso cui è stata eseguita la prestazione lavorativa, redigono una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del soggetto ammesso.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Questore competente per le conseguenti valutazioni connesse alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del D.A.SPO.

#### Art. 7.

##### *Convenzioni*

1. Le amministrazioni che intendono utilizzare in proprio i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, possono stipulare apposite convenzioni, secondo il modello riportato in allegato B) al presente decreto, con il Prefetto territorialmente competente, dandone comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno.

2. Le associazioni e enti operanti nei settori che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, possono stipulare apposita convenzione, secondo il modello riportato in allegato C) al presente decreto, con il comune che provvede a comunicarla alla Prefettura territorialmente competente per l'ulteriore inoltro al Gabinetto del Ministro dell'interno.

3. Le amministrazioni e le associazioni e enti di cui ai commi 1 e 2 provvedono alla copertura assicurativa, anche mediante polizze collettive, contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi, del soggetto ammesso allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

#### Art. 8.

##### *Elenco degli enti convenzionati*

1. La Prefettura territorialmente competente pubblica sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7, in modo da consentire agli interessati la possibilità di produrre l'istanza di ammissione ai lavori di pubblica utilità.

#### Art. 9.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I comuni le province e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2021

*Il Ministro:* LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2021  
Interno, fog. n. 3019





A<sup>1</sup>

**Richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 di ammissione ai lavori di pubblica utilità**

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a a.....il.....  
Residente a (città-cap-provincia).....  
Via.....  
Codice Fiscale.....  
Recapiti telefonici.....  
e-mail.....  
eventuale indirizzo di posta elettronica certificata .....

**PREMESSO CHE E' STATO DESTINATARIO DEL DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI SPORTIVE SPECIFICAMENTE INDICATE (D.A.S.P.O.), ADOTTATO DAL QUESTORE DI.....IN DATA....., PER LA DURATA DI .....E CESSATO IN DATA.....**

.....  
.....

**CHIEDE,**

ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis della legge n. 401 del 1989, di essere ammesso/a allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.  
A tal fine

**DICHIARA**

- di essere disponibile, fin da subito, a eseguire i lavori di pubblica utilità, così come saranno definiti da specifico progetto personalizzato;
- di essere disponibile, sulla base delle proprie esigenza personali/familiari/lavorative e/o di studio, a svolgere le attività previste dal suddetto progetto nei seguenti giorni della settimana e nelle seguenti fasce orarie:

**Giorni Fasce orarie di disponibilità**

lunedì .....; martedì .....;  
mercoledì .....; giovedì .....;  
venerdì .....; sabato .....;  
domenica .....

<sup>1</sup> Indicare amministrazione dello Stato, Regione, Provincia o Comune, associazione o ente convenzionato



**DICHIARA INOLTRE:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....


Si allegano:

- 1. copia del documento di identità
- 2. curriculum vitae
- 3. copia del verbale di cessazione del D.A.S.P.O.;
- 4. altro  
(specificare).....

Luogo e data.....

**Firma**

\_\_\_\_\_



- MODELLO\_CONVENZIONE\_LPU\_DASPO\_PP.AA., REGIONI, PROVINCE, COMUNI

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE****per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli a seguito di D.A.SPO.****– art. 6, comma 8-bis, L. n. 401/1989 –****pubblica amministrazione dello Stato, regione, provincia o comune**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ tra il Prefetto della provincia di \_\_\_\_\_, e<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, rispettivamente rappresentati per la carica dal \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_

**P R E M E S S O**

- che, in caso di regolare ed effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il soggetto già destinatario del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (d'ora in avanti indicato come D.A.SPO.), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, con istanza rivolta al Questore, può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto di cui al comma 8-bis del citato articolo 6;
- che con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono state individuate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, d'ora in avanti indicato come decreto del Ministro dell'interno;
- che con il citato decreto del Ministro dell'interno sono state altresì individuati i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno *Le pubbliche amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni, secondo il modello riportato in Allegato B) al presente decreto, con il Prefetto territorialmente competente, dandone comunicazione al Gabinetto del Ministro dell'Interno;*

**si conviene e si stipula quanto segue.****Art. 1****Disponibilità posti e sedi operative**

1. La/Il<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ consente, per un massimo di \_\_\_\_\_ soggetti in contemporanea, che l'istante presti presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività.
2. L'amministrazione di cui al comma 1, si impegna ad inserire sul proprio sito web, se disponibile, una pagina di presentazione dell'offerta rieducativa di cui alla presente Convenzione, dei posti di volta in volta rimasti disponibili, per consentire la consultazione da parte dei soggetti interessati.
3. Le sedi presso le quali si svolge il lavoro di pubblica utilità, sono le seguenti:
  - a) \_\_\_\_\_;

<sup>1</sup> Indicare l'amministrazione dello Stato, la regione, la provincia o il comune.<sup>2</sup> Indicare l'amministrazione dello Stato, la regione, la provincia o il comune.



- b) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- c) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Art. 2

**Tipologie di attività e mansioni**

1. L'amministrazione interessata specifica, per ciascuna delle sedi sopra indicate, le mansioni alle quali sono adibiti i soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto del Ministro dell'Interno:

- a) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma 1:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- b) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- c) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. c) dell'art. 2, comma 1:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- d) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 1:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Art. 3

**Dichiarazione di disponibilità dell'amministrazione**

- 1. L'amministrazione si impegna a ricevere le istanze di ammissione presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, comunicando, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
- 2. Per le finalità di cui alla presente convenzione, l'amministrazione redige un dettagliato progetto della prestazione del lavoro di pubblica utilità in cui intende impiegare ciascun soggetto interessato, che va trasmesso al Questore unitamente alla comunicazione di cui al comma 1.

Art. 4

**Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa**

- 1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta dal soggetto interessato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.
- 2. Il lavoro di pubblica utilità deve svolgersi, in ogni caso, nel massimo rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno.
- 3. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali e da non ledere la dignità della persona.
- 4. La prestazione è del tutto gratuita ed è fatto divieto di corrispondere ai soggetti ammessi la retribuzione o qualsiasi altra forma di emolumento.



5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività, secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.

#### **Art. 5**

##### **Referenti incaricati**

1. L'amministrazione si impegna a individuare, ai fini dell'elaborazione della relazione finale di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno, il nominativo di un proprio referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa, di impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle mansioni assegnate, di monitorare le presenze e i recuperi delle ore non svolte in caso di momentaneo impedimento, nonché di provvedere alle segnalazioni previste dall'art. 6 del medesimo decreto.

#### **Art. 6**

##### **Impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità**

1. Nell'ipotesi di impedimento del soggetto a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, questi deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all'amministrazione, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa; l'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
2. La prestazione del lavoro di pubblica utilità non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto deve essere in ogni caso effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, entro il termine fissato dal progetto per la conclusione del periodo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, salvaguardando comunque le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto, a condizione che la durata giornaliera della prestazione non superi le 4 ore.
3. In caso di temporaneo impedimento dipendente dall'amministrazione interessata a ricevere la prestazione lavorativa nelle date e negli orari indicati dal progetto di cui all'art. 3, comma 2, ne viene data immediata notizia al soggetto ammesso, anche per le vie brevi, e le ore non lavorate devono essere recuperate, d'intesa con il soggetto interessato.
4. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di svolgimento concordato della prestazione di pubblica utilità.

#### **Art. 7**

##### **Accertamenti, segnalazioni e relazione sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità**

1. Nel corso del periodo di ammissione al lavoro di pubblica utilità è posto a carico dell'amministrazione interessata l'onere di effettuare i necessari controlli sul regolare svolgimento della prestazione.
2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità del soggetto ammesso.
3. L'amministrazione comunica l'avvenuta decadenza al Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
4. Il Questore può sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di Polizia, circa il regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.
5. L'amministrazione si impegna a redigere una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 8**

##### **Garanzie e oneri a carico dell'amministrazione**

1. L'amministrazione garantisce la conformità delle proprie sedi indicate all'art. 1, comma 3, della presente Convenzione alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.



2. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella riguardante la responsabilità civile verso terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, è obbligatoria ed i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione che si avvale della prestazione di lavoro di pubblica utilità, la quale provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Nessun onere di qualsiasi natura può gravare a carico del Ministero dell'Interno. La sottoscrizione della presente convenzione equivale ad espresso esonero da ogni tipo di responsabilità per il citato Ministero dell'interno.

#### **Art. 9**

##### **Clausola risolutiva espressa, recesso e scadenza**

1. In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e delle norme regolatrici la materia, la stessa convenzione si intende risolta *ex lege*.
2. La cessazione o le modifiche anche parziali delle modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità disciplinate dalla presente convenzione sono soggette a rinegoziazione anche con atti aggiuntivi.
3. La presente Convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e potrà essere rinnovata alla scadenza mediante la stipula di nuova Convenzione.

#### **Art. 10**


##### **Disposizioni finali**

1. Copia della presente Convenzione viene inviata:
  - a) all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno;
  - b) alla redazione del sito istituzionale del Ministero dell'Interno;
  - c) alla redazione del sito istituzionale dell'amministrazione che la sottoscrive.

Per l'amministrazione

Il Prefetto

Il \_\_\_\_\_





- MODELLO\_CONVENZIONE\_LPU\_DASPO\_ENTE O ASSOCIAZIONE

Nr. \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE****per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli a seguito di D.A.SPO.****– art. 6, comma 8-bis, L. n. 401/1989 –**Tra l'Ente/Associazione \_\_\_\_\_ ed  
il Comune di \_\_\_\_\_.L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ tra il \_\_\_\_\_  
e \_\_\_\_\_,  
rispettivamente rappresentati per la carica dal \_\_\_\_\_  
e da \_\_\_\_\_**P R E M E S S O**

- che, in caso di regolare ed effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il soggetto già destinatario del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (d'ora in avanti indicato come D.A.SPO.), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, con istanza rivolta al Questore, può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto di cui al comma 8-bis del citato articolo 6;
- che con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono state individuate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, d'ora in avanti indicato come decreto del Ministro dell'interno;
- che con il citato decreto del Ministro dell'interno sono state altresì individuati i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che, l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno prevede che *“Gli enti e le associazioni operanti nei settori che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, stipulano apposita convenzione, secondo il modello riportato in Allegato C) al presente decreto, con il comune interessato che provvede a comunicarla alla Prefettura territorialmente competente per l'ulteriore inoltrare all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno”*.

**tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.****Art. 1****Requisiti dell'Ente/Associazione**

1. Il Sig. \_\_\_\_\_, ai fini della stipula della presente Convenzione, dichiara che l'Ente/Associazione rappresentata svolge la propria attività in uno dei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto del Ministro dell'interno ed in particolare in quello relativo alla lettera \_\_\_\_\_ e risulta regolarmente iscritta, da oltre sei mesi, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 6 della Legge-Quadro sul Volontariato 11 agosto 1991, n. 266.

**Art. 2****Disponibilità posti e sedi operative**

1. L'Ente/Associazione dichiara la propria disponibilità ad ammettere un massimo di \_\_\_\_\_ soggetti contemporaneamente allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, presso le proprie strutture di cui all'articolo 3.
2. L'Ente/Associazione si impegna ad inserire sul proprio sito web, se disponibile, una pagina di presentazione dell'offerta rieducativa, dei contenuti della presente Convenzione, delle eventuali modifiche successive e dei posti di volta in volta rimasti disponibili, per consentirne la consultazione da parte dei soggetti interessati.



3. L'Ente/Associazione precisa che le sedi presso le quali saranno svolte le relative attività sono le seguenti:

\_\_\_\_\_ ;

4. In caso di variazione del numero massimo di posti disponibili, l'Ente/Associazione si impegna a richiedere al Comune la modifica della presente Convenzione.
5. In caso di variazione delle sedi come sopra descritte, l'Ente/Associazione si impegna a richiedere al Comune la modifica della presente Convenzione, salva facoltà di entrambi i contraenti di recesso per cessazione parziale delle attività associative, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione.

### Art. 3

#### Tipologie di attività e mansioni

1. L'Ente/Associazione precisa che le mansioni alle quali sono adibiti i soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro indicato in premessa sono svolte presso le sedi a fianco di ciascuna indicata:

- a) attività di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ ;

- b) attività di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ ;

- c) attività di cui alla lett. c) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ ;

- d) attività di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ ;

### Art. 4

#### Dichiarazione di disponibilità dell'Ente o Associazione

1. L'Ente/Associazione si impegna a ricevere le istanze di ammissione presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno, comunicando, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
2. Per le finalità di cui alla presente convenzione, l'Ente/Associazione redige un dettagliato progetto della prestazione del lavoro di pubblica utilità in cui intende impiegare ciascun soggetto interessato, che va trasmesso al Questore unitamente alla comunicazione di cui al comma 1.

### Art. 5

#### Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta dal soggetto interessato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.
2. Il lavoro di pubblica utilità deve svolgersi, in ogni caso, nel massimo rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno.



3. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali e da non ledere la dignità della persona.
4. La prestazione è del tutto gratuita ed è fatto divieto di corrispondere ai soggetti ammessi la retribuzione o qualsiasi altra forma di emolumento.
5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività, secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.

#### **Art. 6**

##### **Referenti dell'Ente/Associazione incaricati**

1. L'Ente/Associazione si impegna a individuare, ai fini dell'elaborazione della relazione finale di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno, il nominativo di un proprio referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa, impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle mansioni assegnate, monitorare le presenze e i recuperi delle ore non svolte in caso di momentaneo impedimento, nonché provvedere alle segnalazioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto del Ministro dell'interno.

#### **Art. 7**

##### **Impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità**

1. Nell'ipotesi di impedimento del soggetto a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, questi deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all'Ente/Associazione ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa; l'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
2. La prestazione del lavoro di pubblica utilità non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto deve essere in ogni caso effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, entro il termine fissato dal progetto per la conclusione del periodo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, salvaguardando comunque le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto, a condizione che la durata giornaliera della prestazione non superi le 4 ore.
3. In caso di temporaneo impedimento dipendente dall'Ente/Associazione a ricevere la prestazione lavorativa nelle date e negli orari indicati dal progetto di cui all'art. 4, comma 2, ne viene data immediata notizia al soggetto ammesso, anche per le vie brevi, e le ore non lavorate devono essere recuperate, d'intesa con il soggetto interessato.
4. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di svolgimento concordato della prestazione di pubblica utilità.

#### **Art. 8**

##### **Accertamenti, segnalazioni e relazione sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità**

1. Nel corso del periodo di ammissione al lavoro di pubblica utilità è posto a carico dell'Ente/Associazione l'onere di effettuare i necessari controlli sul regolare svolgimento della prestazione. E' sempre in facoltà del Comune svolgere le attività di controllo presso le sedi dell'Ente/Associazione.
2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità del soggetto ammesso.
3. L'Ente/Associazione comunica l'avvenuta decadenza al Comune, che informa il Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche il Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
4. Il Questore può sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di Polizia, circa il regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.
5. L'Ente/Associazione si impegna a redigere una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che è trasmessa al Comune ed al Questore competente.





**Art. 9****Garanzie e oneri a carico dell'Ente/Associazione**

1. L'Ente/Associazione garantisce la conformità delle proprie sedi indicate all'art. 3 della presente Convenzione, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. L'Ente/Associazione si impegna, altresì, affinché i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze.
3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella riguardante la responsabilità civile verso terzi dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità è obbligatoria. I relativi oneri sono a carico dell'Ente/Associazione ospitante, la quale provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Nessun onere può gravare a carico del Ministero dell'Interno.
4. L'Ente/Associazione può beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, se previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 10****Risoluzione, recesso e scadenza**

1. In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e delle norme regolatrici la materia, nonché nella ipotesi del venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 1, la Convenzione è soggetta a risoluzione da parte del Comune, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo l'ordinamento relativo al funzionamento dell'Ente/Associazione.
2. Anche in caso di cessazione totale delle attività opera la risoluzione della Convenzione; nella ipotesi di cessazione solo parziale delle attività o di modifiche strutturali dell'organizzazione come sopra descritta nelle sedi operative, l'Ente/Associazione e il Comune potranno recedere dalla presente Convenzione prima del termine di scadenza, salva facoltà delle parti di variazione concordata della Convenzione.
3. La presente Convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e potrà essere rinnovata alla scadenza solo d'intesa tra i contraenti mediante stipula di nuova Convenzione.


**Art. 11****Disposizioni finali**

Copia della presente Convenzione viene inviata:

- Dal Comune alla Prefettura territorialmente competente, per l'ulteriore inoltro all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno;
- alla redazione del sito istituzionale del Ministero dell'Interno;
- alla redazione del sito istituzionale del Comune;
- alla redazione del sito istituzionale, se esistente, dell'Ente/Associazione.

Per l'Ente o Associazione  
Il Legale Rappresentante

Per il Comune  
Il Sindaco p.t.



## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 agosto 2021.

**Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 3, commi 1, 2, 4 e 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 prorogato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, nonché, dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 e successivamente dall'art. 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che stabilisce che le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie possono stipulare contratti, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'art. 45, comma *-ter*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, laddove emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui sopra mediante la stipula dei citati accordi contrattuali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'art. 8-*ter* del medesimo decreto legislativo. I contratti stipulati ai sensi delle disposizioni sopra richiamate cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza;

Considerato che per l'attuazione dei commi 1 e 2 del richiamato art. 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 6 del medesimo articolo autorizza la spesa complessiva di 240 milioni di euro e le successive disposizioni di proroga prevedono che le relative norme vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente;


Visto l'art. 4-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che dispone che «Il *triage* per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali»;

Visto l'art. 2, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce che: «Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi»;

Visto l'art. 4 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che stabilisce che le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le Province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai piani medesimi;

Visto il comma 2 del richiamato art. 4 che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il comma 3 del richiamato art. 4 che stabilisce che «La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno



gno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: *a*) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; *b*) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.»;

Visti i commi 4, 5, 5-bis e 5-ter del richiamato art. 4 che dispongono in materia di acconti/riconoscimenti da corrispondere agli erogatori privati accreditati destinatari di apposito *budget* per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale;

Visto il succitato art. 8-quinquies, comma 2-quater, nella parte in cui dispone che l'attività assistenziale acquistata dalle regioni è remunerata a prestazione in base ai tetti di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni;

Visto il comma 1 dell'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che prevede che, ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 del citato art. 8-sexies sono remunerate in base al costo *standard* di produzione del programma di assistenza;

Tenuto conto che i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima devono essere stabiliti, sulla base di *standard* organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta;

Ritenuto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano subordinino l'erogazione del finanziamento della funzione assistenziale alla verifica della rendicontazione presentata ai competenti organi regionali dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto, altresì, il decreto ministeriale 18 ottobre 2012 in materia di definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza *post acuzie* e di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto l'art. 15, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che: «Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.»;

Considerato che, al fine di garantire la compatibilità economica nell'applicazione del presente decreto, le regioni e le province autonome devono fare riferimento sia alla rimodulazione del proprio fabbisogno sanitario in funzione dell'emergenza COVID-19 sia alle complessive risorse assegnate a valere sul finanziamento ordinario a carico dello Stato, ivi incluse quelle previste dall'art. 3, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e devono rispettare le proprie regole di programmazione regionale/provinciale nel rispetto dei vincoli di bilancio;

Rilevato che sono stati effettuati confronti con le società medico-scientifiche maggiormente rappresentative delle discipline interessate dai ricoveri COVID-19 per il tramite della Federazione italiana delle società medico-scientifiche (FISM), per acquisire dalle stesse elementi informativi utili per la determinazione degli incrementi tariffari previsti dall'art. 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Stabilito che anche ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da COVID-19 si applicano le vigenti norme in materia di controllo sull'attività ospedaliera di cui all'art. 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrate con specifici approfondimenti sulle informazioni che consentono di verificare se i ricoveri si riferiscono a pazienti affetti da COVID-19 e di valutare l'appropriatezza clinica della degenza nelle diverse discipline ospedaliere e delle procedure eseguite;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 4 agosto 2021;





Decreta:

Art. 1.

*Finalità, ambito di applicazione e durata*

1. In applicazione dell'art. 4, comma 2 del sopra citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con il presente decreto si provvede alla determinazione dell'incremento tariffario per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri per acuti di pazienti affetti da COVID-19, secondo quanto previsto al successivo art. 2, nonché alla individuazione dei criteri utili alla definizione delle funzioni assistenziali correlate all'emergenza COVID-19, che le regioni e province autonome possono riconoscere, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

2. Il riconoscimento degli incrementi tariffari e delle funzioni assistenziali di cui al comma 1 è riferito ai soli ricoveri effettuati nel corso del periodo relativo allo stato di emergenza dichiarato sul territorio nazionale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivi provvedimenti di proroga.

Art. 2.

*Determinazione dell'incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19*

1. Le prestazioni di ricovero per acuti a pazienti affetti da COVID-19, indipendentemente dal codice DRG della dimissione finale, sono remunerate maggiorando l'ordinaria remunerazione di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012 con l'incremento tariffario di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, è pari a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e a 9.697 euro se il ricovero è transitato in terapia intensiva. In caso di dimissione del paziente per trasferimento tra strutture di ricovero e cura, l'incremento tariffario è ripartito tra le strutture in proporzione alla durata della degenza in ciascuna.

3. In caso di trasferimento del paziente in reparti diversi di una stessa struttura di ricovero, l'incremento tariffario è riconosciuto una sola volta con riferimento all'intero episodio di cura ospedaliero. L'incremento tariffario si applica ai soli ricoveri in cui il paziente sia risultato positivo al tampone effettuato per la ricerca del *virus* SARS-COV-2, così come verificato dall'Istituto superiore di sanità.

4. Le regioni e province autonome, nell'ambito degli importi di cui al comma 2, possono articolare l'incremento tariffario, per classi di erogatori, riconoscendo importi inferiori agli erogatori che presentano caratteristiche organizzative e di attività, definite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di minore complessità.

5. Le regioni e province autonome in sede di riconoscimento dell'incremento tariffario tengono conto degli importi eventualmente già riconosciuti agli erogatori, nell'ambito dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 3.

*Definizione delle funzioni assistenziali correlate all'emergenza COVID-19*

1. I criteri individuabili per la determinazione della funzione assistenziale correlata all'emergenza COVID-19 riguardano:

a. i costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva, calcolati sulla base delle giornate di degenza non occupate rispetto a quelle erogabili sui posti letto COVID-19 attivati per l'area medica e per la terapia intensiva, nel rispetto dei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

b. i costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, attivati su indicazione della regione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4-*bis*, comma 3 del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 2, comma 4 del sopra citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 4.

*Criteri generali per la determinazione della remunerazione massima della funzione relativa ai costi di attesa dei posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19*

1. Le regioni e le province autonome che esercitano la facoltà di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, determinano l'importo del finanziamento della funzione relativa ai costi di attesa dei posti letto in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, in proporzione al numero di posti letto di cui all'accordo contrattuale stipulato ai sensi dell'art. 3 del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, correlandolo ai posti letto non occupati e tenendo conto di quanto già riconosciuto sulla base dei propri atti di programmazione, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario regionale e con le risorse previste per l'attuazione del comma 6 del richiamato art. 3.

2. La funzione assistenziale correlata all'emergenza COVID-19 per la remunerazione dei costi di attesa dei posti letto spetta alle strutture individuate nei piani del comma 1, lettera *b*) del predetto art. 3, nell'ambito dell'accordo contrattuale stipulato ai sensi del medesimo articolo.

3. Il costo *standard* della funzione di cui al presente articolo è determinato sulla base di *standard* organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi relativi ai soli costi fissi e del personale ed è commisurato al numero di posti letto, di cui all'accordo contrattuale stipulato ai sensi del richiamato art. 3, non occupati.

4. L'importo della funzione non può eccedere i costi sostenuti dagli erogatori, al netto di quanto già percepito dalla struttura a titolo di riconoscimento corrisposto dalla regione/provincia autonoma. Tali costi sono rendicontati mensilmente dalla struttura alla regione/provincia autonoma.



5. Le regioni subordinano l'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 alla valutazione della rendicontazione che ciascuna struttura inserita nel citato piano di cui al comma 1, lettera *b*) del predetto art. 3, deve produrre ai sensi del comma 4 del presente articolo, verificando le informazioni fornite. A tale scopo le regioni e province autonome valutano la congruenza dei costi sostenuti da ciascuna struttura inserita nel citato piano, anche rispetto ai dati di costo sostenuti negli anni precedenti, con riferimento alle giornate in cui i posti letto non sono stati occupati, tenendo conto della remunerazione delle prestazioni erogate.

6. Le regioni possono articolare l'importo delle funzioni come determinate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, per classi di erogatori, riconoscendo importi inferiori agli erogatori che presentano caratteristiche organizzative e di attività, definite nei citati piani adottati in attuazione del comma 1, lettera *b*) del richiamato art. 3, di minore complessità.

#### Art. 5.

*Criteri generali per la determinazione della remunerazione massima della funzione relativa ai costi di attesa dei reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati COVID-19 e dei casi sospetti COVID-19*

1. Le regioni e le province autonome che esercitano la facoltà di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, determinano l'importo del finanziamento della funzione in base al costo *standard* di produzione del programma di assistenza, in relazione all'accordo contrattuale stipulato ai sensi del richiamato art. 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tenendo conto della relazione di cui al comma 4 del presente art., anche in deroga al comma 1-*bis*, dell'art. 8-*sexies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario regionale e con le risorse previste per l'attuazione del comma 6 del citato art. 3.

2. Il costo *standard* della funzione è determinato sulla base di *standard* organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi relativi ai soli costi fissi e del personale correlati all'accordo contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo stipulato ai sensi del predetto art. 3 con riferimento alla necessità che, in coerenza con il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nelle unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, sia consolidata e resa strutturale la separazione dei percorsi ed assicurata la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi, nonché la necessità che, ai sensi dell'art. 4-*bis* del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il *triage* in pronto soccorso per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi avvenga in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso.

3. L'importo della funzione non può eccedere i costi sostenuti dagli erogatori, al netto di quanto percepito dalla struttura a titolo di riconoscimento corrisposto dalla regione/provincia autonoma.

4. Le strutture di ricovero in cui sono presenti reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, attivati su indicazione della regione, inserite nel citato piano di cui al comma 1, lettera *b*) del richiamato art. 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trasmettono alla regione di afferenza una relazione che evidenzi, con la cadenza temporale definita da ciascuna regione o provincia autonoma:

a. l'effettiva attivazione del pronto soccorso, secondo le modalità di cui al citato piano;

b. la quantità di accessi erogabili dal pronto soccorso sulla base del dimensionamento previsto dal citato piano;

c. la quantità di accessi erogati dal pronto soccorso;

d. i costi sostenuti con riferimento al pronto soccorso citato.

5. Le regioni subordinano l'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 alla valutazione della rendicontazione che ciascuna struttura inserita nel citato piano di cui al comma 1, lettera *b*) del richiamato art. 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, deve produrre ai sensi del comma 4 del presente articolo, verificando le informazioni fornite. A tale scopo le regioni e province autonome valutano la congruenza dei costi sostenuti da ciascuna struttura inserita nel citato piano anche rispetto ai dati di costo sostenuti negli anni precedenti per il pronto soccorso, con riferimento al dimensionamento del pronto soccorso previsto dal citato piano ed al numero di accessi e tenendo conto della remunerazione delle prestazioni erogate.

#### Art. 6.

##### *Attività di controllo*

1. Le strutture inserite nei piani adottati in attuazione del richiamato art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, presentano alla regione/provincia autonoma, in sede di chiusura dell'esercizio, una specifica rendicontazione relativa ai costi sostenuti per le funzioni assistenziali di cui agli articoli 4 e 5 che dia evidenza dei costi sostenuti per ciascuna delle componenti di cui all'art. 1, comma 2 e che indichi il volume di prestazioni erogate a pazienti COVID-19 e la relativa remunerazione.

2. La regione/provincia autonoma e le proprie aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese, al fine di verificare la coerenza con la rendicontazione di cui al comma 1.

3. Ai ricoveri di pazienti affetti da COVID-19 si applicano le vigenti norme in materia di controllo sull'attività ospedaliera, integrate con specifici approfondimenti che consentano di valutare la gravità del paziente e l'appropriatezza del *setting* di erogazione e delle prestazioni erogate.





## Art. 7.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Gli effetti del presente decreto sono limitati al periodo relativo allo stato di emergenza dichiarato sul territorio nazionale.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2021

*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2781*

21A06765

DECRETO 24 settembre 2021.

**Modifiche al decreto 23 maggio 2019, recante: «Attuazione della decisione di esecuzione UE 2018/574 della Commissione relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco».**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, in particolare l'art. 15, paragrafo 11;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che ha abrogato la direttiva 2001/37/CE, in particolare l'art. 16;

Visto in particolare, l'art. 26, comma 2 del suddetto decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, è data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 15, paragrafo 11, della citata direttiva 2014/40/UE;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 2019 con il quale si è data attuazione alla decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco;

Considerato che per contrastare il problema del commercio illecito dei prodotti del tabacco, la direttiva 2014/40/UE prevede che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco tramite il quale registrare i loro movimenti;

Considerato che il sistema di tracciabilità previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017 si applica, in conformità all'art. 15 della direttiva 2014/40/UE, a tutti i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, nonché a quelli lavorati al di fuori dell'Unione nella misura in cui sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione;

Considerato che il compito principale consistente nel generare gli identificativi univoci a livello di confezione unitaria dovrebbe essere attribuito a un soggetto terzo indipendente designato da ciascuno Stato membro («l'emittente di identificativi univoci»);


Considerato che l'art. 4, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione prevede la possibilità che l'entità emittente di identificativi competente sia designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi, se tale Stato membro prevede tale prescrizione;

Ravvisata la necessità di approntare una più efficace identificazione dei tabacchi indipendentemente dal luogo di lavorazione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4, comma 1 del decreto interministeriale 23 maggio 2019 di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, è così modificato: «1. Per i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono immessi.».



Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2021

*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
GIORGETTI

*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2780

21A06777

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 novembre 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Unione Artigiani società cooperativa in liquidazione», in Galatina e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Unione Artigiani società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 50.321,00, si riscontra una massa debitoria di euro 95.098,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 46.558,00;

Considerato che in data 9 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società cooperativa al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.


La società cooperativa «Unione Artigiani società cooperativa in liquidazione», con sede in Galatina - Lecce (codice fiscale n. 04441180751) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Calogiuri, nato a Lecce il 2 agosto 1978 (codice fiscale CLGGPP78M02E506F), ivi domiciliato, in via Piemonte, n. 6.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

21A06750

DECRETO 5 novembre 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Turismo Nuovo - società cooperativa in liquidazione», in Fossato di Vico e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Turismo Nuovo - società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 27.124,00, si riscontra una massa debitoria di euro 261.264,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 234.140,00;

Considerato che in data 16 novembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla cir-

colare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Turismo Nuovo - società cooperativa in liquidazione» con sede in Fossato di Vico (PG), (codice fiscale n. 01508040548), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Valerio Giungi, nato a Perugia l'8 gennaio 1963, (codice fiscale GNGVLR63A08G478I), ivi domiciliato in via Angeloni, n. 80/a.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

21A06751

DECRETO 5 novembre 2021.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «VRS Servizi società cooperativa», in Torino.**


IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,





ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, n. 529/2014, con il quale la società cooperativa «VRS Servizi società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale n. 10769180018), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio D'Agostino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 marzo 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 411/2016, con il quale l'avv. Alessandro Gariglio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa in sostituzione del dott. Antonio D'Agostino, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 27 gennaio 2020, con la quale il citato commissario ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Alessandro Gariglio dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa, l'avv. Massimo Sebastianelli, nato a Roma il 27 aprile 1979, (codice fiscale SBSMSM79D27H501D) domiciliato in Torino, via Sagliano Micca, n. 4, in sostituzione dell'avv. Alessandro Gariglio, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06749

DECRETO 5 novembre 2021.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «S.G.S. società cooperativa», in Padova.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2015, n. 334/2015, con il quale la società cooperativa «S.G.S. società cooperativa» con sede in Padova, (codice fiscale n. 03408510281) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;



Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Busato, nato a Treviso, il 13 aprile 1948 (codice fiscale BSTZEI48D13L407N), domiciliato a Padova, piazza A. De Gasperi, n. 12, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

21A06752

DECRETO 5 novembre 2021.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Calzaturificio L'artigiana società cooperativa in liquidazione», in San Venanzo.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, n. 703/2012, con il quale la società cooperativa «Calzaturificio L'artigiana società cooperativa in liquidazione», con sede in San Venanzo (TR), codice fiscale n. 00646670554 - è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Paolo Pieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 2021, n. 143/2021, con il quale è stato nominato commissario liquidatore dott. Andrea Busso in sostituzione del dott. Paolo Pieri, deceduto;

Vista la nota pervenuta in data 28 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Andrea Busso dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fausto Sciamanna, nato a Terni, il 30 aprile 1960 (codice fiscale SCMFST60D30L117T), domiciliato in Terni, Largo Passavanti, n. 13, in sostituzione del dott. Andrea Busso, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

21A06753





# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 2021.

### Emanazione dello statuto.

#### IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, emanato con decreto rettorale rep. n. 265/2021, prot. n. 56508, del 25 febbraio 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 2021;

Vista la delibera del 6 agosto 2021, con la quale il senato accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, reso nella seduta del 6 agosto 2021, la proposta di modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Vista la nota prot. n. 139542 del 6 agosto 2021, con la quale è stato trasmesso tramite pec (posta elettronica certificata) al Ministero dell'università e della ricerca lo statuto come modificato per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota ministeriale trasmessa tramite pec (posta elettronica certificata), prot. n. 177477, del 6 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni sulle modifiche apportate allo statuto di Ateneo;

Considerato che le modifiche riguardano l'introduzione, in luogo del consiglio della ricerca, del consiglio per la ricerca e la terza missione, con componenti designati dai rispettivi dipartimenti di afferenza secondo le modalità previste da apposito regolamento;

Ritenuto dunque necessario modificare di conseguenza i riferimenti al citato consiglio all'interno dello statuto e del regolamento generale di Ateneo, nonché nella normativa interna dell'Ateneo, abrogando le fonti che fanno riferimento all'elezione dei componenti del consiglio e provvedendo all'emanazione di un nuovo regolamento sul funzionamento del consiglio per la ricerca e la terza missione;

Considerato inoltre che, per i pareri relativi alle attività di terza missione, è stata costituita con delibera del senato accademico n. 15 del 24 gennaio 2017 la commissione terza missione;

Ritenuto necessario che il consiglio per la ricerca e la terza missione, in ottemperanza al nuovo testo dello statuto, avochi a sé le competenze di tale commissione;

#### Decreta:

1. di emanare lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, come da testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. I riferimenti al «consiglio della ricerca» sono sostituiti con «consiglio per la ricerca e la terza missione».

2. di abrogare l'art. 1, comma 2, lettera c), del regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale rep. n. 610/2021, prot. n. 90062, del 28 aprile 2021 («il consiglio della ricerca, di cui all'art. 20 dello statuto»), dato che il consiglio per la ricerca e la terza missione non è formato tramite elezioni;

3. di abrogare il regolamento per l'elezione del consiglio della ricerca, da ultimo modificato con rep. n. 1005/2019, prot. n. 139283, del 18 luglio 2019;

4. di dare mandato alla ripartizione ricerca e alla ripartizione III missione di redigere apposito regolamento per il funzionamento del consiglio per la ricerca e la terza missione e provvedere all'*iter* per la successiva approvazione dello stesso;

5. la composizione del consiglio della ricerca per il triennio 2019-2022, di cui al decreto rettorale rep. n. 1720/2019, prot. n. 239861, del 10 dicembre 2019, rimane invariata fino a naturale scadenza;

6. all'atto della scadenza del consiglio della ricerca per il triennio 2019-2022:

si procede alla designazione dei componenti del consiglio per la ricerca e la terza missione;

la commissione terza missione, istituita con delibera del senato accademico n. 15 del 24 gennaio 2017, cessa il proprio incarico e le relative competenze sono attribuite al consiglio per la ricerca e la terza missione;

è abrogato il regolamento sull'istituzione e il funzionamento della commissione terza missione dell'Università degli studi di Ferrara, emanato con decreto rettorale rep. n. 149/2017, prot. n. 7667, del 1° febbraio 2017.



Il testo dello statuto verrà trasmesso per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ferrara, 28 ottobre 2021

*Il rettore: ZAULI*

ALLEGATO

## STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Istituzione e fini*

1. L'Università degli studi di Ferrara (d'ora in poi l'Università), istituita nel 1391, è ordinata in forma di istituzione pubblica, è dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile. Essa sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.

2. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione italiana, afferma il proprio carattere pluralista e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento.

3. L'Università, nella sua organizzazione e nella sua attività, rispetta e promuove i principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia e sostenibilità delle sue attività, per perseguire le finalità stabilite dalla legge e dal presente statuto.

4. Lo stemma dell'Università raffigura un ulivo posto su un monte di tre cime color argento, sopra una campagna verde su sfondo azzurro; lo scudo è fregiato di corona ducale ed è completato alla base da due rametti intrecciati, d'ulivo e alloro.

#### Art. 2.

##### *Comunità universitaria*

1. Fanno parte della comunità universitaria gli studenti e le studentesse, i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici, il personale tecnico e quello amministrativo, nonché tutti e tutte coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università.

2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nello statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

#### Art. 3.

##### *Libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio*

1. L'Università garantisce autonomia di ricerca, libertà d'insegnamento e pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca nonché alle strutture e agli strumenti necessari a svolgerla.

2. L'Università persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, del pluralismo delle idee e della trasparenza dell'informazione e delle procedure. L'Università tutela la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutta la comunità universitaria le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero.

3. Tutte le discipline hanno pari dignità.

#### Art. 4.

##### *Diritto allo studio*

1. L'Università contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire il diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale, anche mediante percorsi di eccellenza e metodologie didattiche innovative, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.

2. L'Università promuove altresì una gestione del diritto allo studio che tenga conto degli ostacoli di ordine economico, sociale e derivanti da condizioni di disabilità che impediscono agli studenti la compiuta realizzazione degli obiettivi formativi.

3. L'Università riconosce la residenzialità degli studenti come un valore essenziale del processo educativo e formativo.

#### Art. 5.

##### *Pari opportunità e non discriminazione*

1. L'Università istituisce e promuove idonee strutture ed iniziative per l'attuazione dei principi costituzionali delle pari opportunità e della non discriminazione, nonché per la valorizzazione delle differenze, nel lavoro e nello studio.

2. L'Università garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, promuove l'eguale rappresentanza di ciascun genere nella nomina dei componenti di ogni organo di Ateneo e la presenza equilibrata dei generi anche negli organi elettivi.

3. Nella redazione degli atti, l'Università utilizza la lingua italiana nella consapevolezza, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze di genere.

#### Art. 6.

##### *Codice etico*

1. L'Università adotta il codice etico della comunità universitaria.

2. Il codice etico, in conformità ai valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione d'appartenenza; il codice etico detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.

3. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o inerenti alla proprietà intellettuale.

4. Il codice etico è approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

#### Art. 7.

##### *Qualità della vita universitaria*

1. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per la sua comunità, con particolare riguardo: alle condizioni di lavoro e di studio, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al benessere fisico, mentale e sociale nello svolgimento delle attività, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla piena inclusione delle persone con disabilità, al superamento di ogni tipo di barriera, al sostegno di attività culturali, sportive e ricreative.


#### Art. 8.

##### *Attuazione delle finalità istituzionali*

1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, sia italiani che stranieri.

2. L'Università si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.

3. L'Università stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile o federativa, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, con persone fisiche e giuridiche.



4. L'Università può partecipare agli atti di costituzione e adesione a organismi associativi, fondazioni e società di capitali, che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali, sia in Italia che all'estero.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla valutazione periodica, anche ad opera di organismi esterni, delle proprie attività scientifiche, didattiche e amministrative, nonché di quelle relative alla terza missione.

6. L'Università sviluppa il trasferimento delle tecnologie e dell'innovazione al sistema produttivo.

7. Nelle proprie scelte strategiche, l'Università favorisce il coinvolgimento delle comunità nelle quali si trova ad operare; riconosce l'importanza di una collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

8. L'Università cura e valorizza le relazioni con i propri laureati e promuove i rapporti con i soggetti, anche associativi, che si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.

#### Art. 9.

##### Ricerca scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività.

2. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.

3. Nei propri documenti strategici e programmatori, l'Università definisce, compatibilmente con le proprie dotazioni, quote di finanziamento destinate alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttività scientifica; essa privilegia i progetti di alta qualità per la cui valutazione applica procedure validate in linea con gli *standard* internazionali; l'Università favorisce altresì la partecipazione ai bandi europei e internazionali.

4. L'Università recepisce i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche per assicurarne la più ampia conoscenza, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.

5. L'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

6. L'Università incentiva le attività capaci di generare risultati oggetto di proprietà industriale e intellettuale e di favorire iniziative di impresa sulla base dei risultati della ricerca universitaria.

7. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona, della tutela dell'ambiente e della sostenibilità.

8. L'Università si impegna a perseguire il costante miglioramento della ricerca scientifica e sviluppa, anche avvalendosi di esperti esterni, specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione della qualità della ricerca svolta nei dipartimenti, nei corsi di dottorato e in tutti i progetti finanziati dall'Ateneo.

#### Art. 10.

##### Didattica

1. L'Università ha il compito di preparare sul piano culturale e professionale gli studenti e di consentire l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intendono conseguire.

2. Al fine di assicurare un'efficace attività formativa, l'Università promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.

3. L'Università favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.

4. L'Università svolge attività didattica per il conferimento dei titoli riconosciuti dalla legislazione vigente e promuove accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali

e con enti pubblici o privati, per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione e opportunità di conseguimento di titoli doppi e congiunti nazionali e internazionali.

5. L'Università può attivare *master* universitari di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente o ricorrente, alla conclusione dei quali possono essere rilasciati titoli universitari.

6. L'Università può altresì attivare corsi di formazione pre-laurea e rilasciare i relativi attestati.

7. L'Università sostiene le attività di formazione e di ricerca previste nei corsi di dottorato e di specializzazione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio.

8. L'Università può attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilità scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università.

9. L'Università istituisce il tutorato secondo le finalità e le modalità previste dalla legge; il tutorato è disciplinato da apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti.

10. L'Università si adopera per agevolare l'orientamento e l'inserimento professionale nel mondo del lavoro e dello studio per i propri laureati.

11. L'Università si impegna a perseguire il costante miglioramento dell'attività didattica e si avvale di strumenti di valutazione, anche a opera di esperti esterni, al fine di misurare la qualità delle attività didattiche, l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

12. Per rispondere a documentate esigenze didattiche, l'Università può assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi d'insegnamento a soggetti, non di ruolo presso Università italiane, che posseggano una qualificazione scientifica e/o professionale idonea alla natura e alla tipologia dell'incarico; l'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformità alla normativa vigente.

13. L'Università istituisce e promuove attività - culturali, scientifiche, tecniche e professionali - di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento, anche a favore di soggetti esterni; per tali corsi l'Università può rilasciare specifici attestati.

#### Art. 11.

##### Terza missione

1. L'Università riconosce tra le proprie finalità istituzionali la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione culturale sociale ed economica dei saperi.

2. In relazione al suo ruolo di istituzione pubblica al servizio della collettività, l'Università promuove e svolge attività di valore educativo, culturale, di tutela della salute pubblica e sviluppo della società.

3. L'Università sostiene le attività di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica.

4. L'Università valorizza i risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il supporto alla costituzione e al primo sviluppo di imprese *spin-off* operanti in settori ad alto contenuto scientifico-tecnologico e di conoscenza.

#### Art. 12.


##### Rapporti internazionali

1. L'Università include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali, riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:

a) collabora con organismi italiani, stranieri e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione;

b) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche europee ed extra-europee, al fine di partecipare a reti internazionali;





c) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti, studenti, laureati e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica;

d) sostiene l'istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall'italiano e il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio con altri paesi nonché l'attivazione di percorsi formativi integrati con università straniere;

e) promuove l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico dell'Unione europea.

3. L'Università può provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti e in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

#### Art. 13.

##### *Doveri di informazione e comunicazione*

1. L'Università riconosce nell'informazione e nella comunicazione, anche digitale, condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.

2. L'Università provvede a rendere accessibili, anche attraverso piattaforme digitali, le informazioni sulla sua attività e il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicità tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere degli organi collegiali, conformemente alle disposizioni di legge e ai regolamenti di Ateneo.

#### TITOLO II

### ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

#### *Sezione I*

##### ORGANI

#### Art. 14.

##### *Rettore*

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Università nel rispetto delle leggi e dello statuto.

2. Il rettore:

a) promuove e coordina le attività scientifiche e didattiche;

b) assicura che l'Ateneo persegua le sue finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e promozione del merito;

c) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalla legge, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;

d) propone al consiglio di amministrazione i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla legislazione vigente in materia nonché dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità;

e) propone al consiglio di amministrazione la nomina, il rinnovo e, ove necessaria, la proroga del direttore generale, acquisito il parere del senato accademico; propone al consiglio di amministrazione la revoca dell'incarico del direttore generale, acquisito il parere del senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato;

f) nomina con proprio decreto i componenti degli organi e delle strutture di Ateneo, che provvede a costituire in ottemperanza alle norme del presente statuto;

g) nomina, previo parere del consiglio di amministrazione, il coordinatore del nucleo di valutazione;

h) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Assicura l'esecuzione delle delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

i) convoca per la riunione di insediamento gli organi o le strutture collegiali che non sono da lui presieduti;

j) emana con decreto i regolamenti di Ateneo e quelli delle singole strutture, previa approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione secondo la propria competenza;

k) garantisce l'applicazione dello statuto e dei regolamenti;

l) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato delle attività dell'Ateneo;

m) avvia i procedimenti disciplinari, relativi al personale docente e irroga, previo parere consultivo del collegio di disciplina, le sanzioni disciplinari non superiori alla censura;

n) esclusivamente in casi straordinari di necessità e urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva;

o) svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

p) svolge ogni altra attribuzione assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

3. La durata del mandato del rettore è quella stabilita dalla legge.

4. Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le università italiane.

5. L'elettorato attivo è composto da:

a) i professori e i ricercatori di ruolo;

b) i professori straordinari e i ricercatori a tempo determinato;

c) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 12 per cento dei professori di ruolo;

d) i rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di dipartimento e di facoltà, nel consiglio degli studenti, nelle commissioni paritetiche docenti-studenti, nei consigli di corso di studio, nel nucleo di valutazione con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 10 per cento dei professori di ruolo. In nessun caso il peso del voto individuale può essere superiore ad uno.

6. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

7. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, il prorettore con funzioni vicarie, che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento. Egli può altresì designare altri prorettori e delegati con funzioni specifiche. I delegati e i prorettori, su convocazione del rettore, si riuniscono periodicamente per coordinare le rispettive attività.

8. In caso di cessazione anticipata del rettore le sue funzioni vengono assunte dal prorettore vicario.

9. Nel caso in cui il corpo elettorale di cui al comma 5 approvi la mozione di sfiducia al rettore, le sue funzioni vengono assunte dal decano dei componenti del consiglio di amministrazione, che abbia la qualifica di professore di prima fascia.

10. Nelle ipotesi contemplate dai precedenti commi 8 e 9 il decano del corpo accademico dell'Ateneo provvede immediatamente a indire le elezioni.

11. Il rettore ha diritto a un'indennità di carica, fissata dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge.

12. Al prorettore con funzioni vicarie, ai prorettori e ai delegati del rettore con funzioni specifiche può essere riconosciuta, su proposta del rettore, un'indennità, fissata dal consiglio di amministrazione, sentiti i revisori dei conti, nei limiti consentiti dalla legge.

#### Art. 15.

##### *Senato accademico*

1. Il senato accademico esercita le seguenti funzioni:

a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto e le modifiche al presente statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto delle facoltà o scuole, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

c) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti;



d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento didattico di Ateneo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il consiglio degli studenti;

e) definisce le politiche per la qualità, in accordo con le linee strategiche di Ateneo, sentito il parere del consiglio di amministrazione;

f) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche previste dalla normativa vigente;

g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico previsto dalla legge; decide, su proposta del rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle violazioni del codice etico che non ricadano nella competenza del collegio di disciplina;

h) designa a maggioranza assoluta i cinque componenti del consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), di cui almeno due appartenenti al ruolo di professore ordinario;

i) designa a maggioranza assoluta i due componenti esterni non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni;

j) designa il presidente del collegio dei revisori dei conti, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

k) svolge funzioni di coordinamento e di collegamento con i dipartimenti e con le strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche previste dalla normativa vigente;

l) formula proposte ed esprime pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;

m) formula proposte ed esprime pareri in ordine all'indirizzo strategico dell'Ateneo;

n) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sulla programmazione annuale e triennale relativa al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo;

o) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore e ricercatore formulate dai dipartimenti e, all'esito delle procedure di reclutamento, in merito alle relative proposte di chiamata;

p) esprime parere obbligatorio sulla mobilità interna e esterna di professori e ricercatori;

q) esprime parere sulla proposta del rettore di nomina, rinnovo, revoca ed eventuale proroga del direttore generale;

r) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, facoltà o scuole e altri centri dotati di autonomia gestionale e di spesa; il parere sull'attivazione, la modifica e la soppressione di sedi, dipartimenti, facoltà o scuole deve essere espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

s) esprime parere obbligatorio sui documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla legislazione vigente in materia, nonché sul documento di programmazione triennale di Ateneo;

t) esprime parere sulla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;

u) formula proposte ed esprime pareri agli organi competenti in merito alle modalità di valutazione e ai risultati conseguiti dalle strutture didattiche e di ricerca, anche sulla base delle relazioni del nucleo di valutazione, del presidio di qualità, delle commissioni paritetiche docenti-studenti e dei pareri del consiglio per la ricerca e la terza missione;

v) formula proposte ed esprime pareri, sulla programmazione edilizia dell'Ateneo;

w) esprime pareri sulle proposte di costituzione o di partecipazione dell'Università a centri interuniversitari, consorzi, fondazioni, associazioni o società, nonché in tema di convenzioni e contratti inerenti all'attività didattica e alla ricerca;

x) esprime parere, sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

y) formula proposte ed esprime pareri in tutte le materie ad esso sottoposte a discrezione del rettore;

z) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

2. Il senato accademico, deliberando con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede;

b) dodici rappresentanti dei dipartimenti che siano costituiti da almeno trentacinque strutturati afferenti (tra professori ordinari, professori straordinari a tempo determinato, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato), inclusi tutti i direttori di dipartimento, se il loro numero è inferiore a tredici;

c) il presidente del consiglio per la ricerca e la terza missione;

d) quattro componenti eletti tra i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo; l'elettorato attivo spetta ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal consiglio del personale tecnico-amministrativo e appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

f) quattro rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti fra i propri componenti.

4. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale dei componenti del senato accademico e di designazione da parte del senato accademico sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il prorettore vicario può essere invitato dal rettore ad assistere ai lavori del senato accademico, senza diritto di voto.

6. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Il senato accademico resta in carica per quattro anni. Il rettore, il presidente del consiglio per la ricerca e la terza missione e i direttori restano in carica per la durata del proprio mandato. I rappresentanti degli studenti restano in carica per due anni. Il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

8. Il direttore generale partecipa al senato, con funzioni di segretario e può essere assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

#### Art. 16.

##### Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di gestione e controllo delle attività amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) determina l'indirizzo strategico dell'Ateneo, previo parere del senato accademico;

b) vigila sulla sostenibilità finanziaria, economica e patrimoniale delle attività dell'Ateneo;


c) su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, approva i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla normativa vigente e la programmazione annuale e triennale relativa al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo; trasmette al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla normativa vigente;

d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità;

e) approva, previo parere del senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, facoltà o scuole e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e di spesa; l'attivazione, la modifica e la soppressione di sedi, facoltà o scuole deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti;

f) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in merito all'istituzione, la modifica e la soppressione dei dipartimenti, previo parere del senato accademico;

g) delibera sull'avvio dei procedimenti concorsuali del personale docente, sulla proposta di chiamata da parte del dipartimento di professori e di ricercatori universitari e sulla mobilità dei docenti, previo parere del senato accademico;





h) approva la programmazione edilizia, previo parere del senato accademico; approva l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sentito il parere del senato accademico, e la locazione di beni immobili; approva l'acquisto e l'alienazione di beni mobili registrati;

i) approva le convenzioni e i contratti. Per le convenzioni e i contratti inerenti all'attività didattica e alla ricerca acquisisce il parere del senato accademico;

j) approva le proposte di costituzione o partecipazione dell'Università a centri interuniversitari, enti, consorzi, fondazioni, associazioni o società, sentito il parere del senato accademico;

k) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto dei lavori, servizi e forniture, in ottemperanza alle norme di legge;

l) approva i provvedimenti relativi alla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, previo parere del senato accademico e del consiglio degli studenti;

m) approva le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti, sentito il consiglio degli studenti;

n) nomina, su proposta del rettore, il direttore generale o procede al suo rinnovo o, ove necessario, eventuale proroga, previo parere del senato accademico; revoca, con delibera motivata, dall'incarico il direttore generale, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato;

o) designa i componenti del nucleo di valutazione;

p) delibera, in assenza della rappresentanza degli studenti, in merito alle sanzioni disciplinari da infliggere ai professori e ricercatori universitari, alla conclusione della procedura prevista dalla legge;

q) stabilisce a quali incarichi del personale docente assegnare una indennità di funzione e determina i relativi importi; stabilisce l'importo del gettone di presenza dei componenti del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge; stabilisce il compenso del collegio dei revisori dei conti, nei limiti previsti dalla legge;

r) approva un documento di bilancio sociale per informare tutta la comunità e i suoi interlocutori sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali;

s) approva il bilancio di genere;

t) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative;

u) esprime parere agli organi competenti sulle politiche di Ateneo per la qualità;

v) esprime parere al senato accademico sull'approvazione dello statuto dell'Università e delle facoltà o scuole dell'Università e sulla loro modifica; il parere sullo statuto dell'Università è espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

w) esprime parere al senato accademico sull'approvazione del regolamento generale di Ateneo e del regolamento didattico di Ateneo; il parere è espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

x) esprime parere al senato accademico sull'approvazione dei regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche previste dalla legge;

y) esprime parere al senato accademico sull'approvazione del codice etico;

z) svolge ogni altra funzione a esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, per le quali sia previsto un parere del senato accademico, dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il parere del Senato sia stato negativo o condizionato. Nelle delibere a maggioranza relativa, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore, componente di diritto;

b) due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti;

c) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), di cui almeno due appartenenti al ruolo di professore ordinario;

d) due componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni; la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo deve essere conservata per tutta la durata del mandato.

5. I componenti, di cui al comma 4, lettere c) e d), del presente articolo, devono essere in possesso di competenze in campo gestionale. Tali componenti sono designati dal senato accademico a maggioranza assoluta tra motivate candidature presentate a seguito di avviso pubblico di selezione.

6. I consiglieri sono eletti o designati nel rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

7. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale e di designazione nel consiglio di amministrazione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

8. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del rettore e resta in carica per quattro anni. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili o designabili nuovamente per una sola volta.

9. Il direttore generale partecipa al consiglio, con funzioni di segretario e può essere assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

10. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei revisori dei conti.

11. Il prorettore vicario può essere invitato dal rettore ad assistere ai lavori del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

#### Art. 17.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. L'Università costituisce un collegio dei revisori dei conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. Almeno un componente del collegio assiste alle sedute del consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da: tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e nominato dal rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

5. I componenti sono nominati con decreto rettorale; il mandato ha durata di quattro anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

6. Il curriculum dei componenti del collegio è pubblicato sul sito web di Ateneo.

7. Il mandato quale componente del collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo, ai componenti del consiglio di amministrazione, a chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Università o di componenti del consiglio di amministrazione, a chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Università o abbia attività contrattuali in corso con l'Università.

8. Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

#### Art. 18.

##### *Nucleo di valutazione di Ateneo*

1. Il nucleo di valutazione, nel rispetto del principio della libertà dell'insegnamento e della ricerca, svolge, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, dell'attività di ricerca, della terza missione e delle attività gestionali e tecnico-amministrative.

2. Il nucleo di valutazione verifica:

a) la qualità, l'efficacia e la sostenibilità dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i dipartimenti e/o le facoltà o scuole e dei rapporti di autovalutazione redatti dai corsi di studio;

b) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;



- c) l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
- d) la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
- e) l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di servizio;
- f) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- g) l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio;
- h) i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

3. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attività organizzative e individuali, il nucleo di valutazione esercita:

a) in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni di verifica e promozione della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, del funzionamento complessivo del sistema della valutazione delle strutture e del personale, della trasparenza e integrità dei controlli;

b) le funzioni di valutazione e raccomandazione in merito alle politiche di Ateneo per la qualità;

c) le altre attribuzioni demandate dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo.

4. Il nucleo di valutazione collabora con i revisori dei conti per un coordinamento con gli altri sistemi di controllo dell'Ateneo.

5. Il nucleo di valutazione è formato da sei componenti, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal consiglio di amministrazione. Ne fanno parte:

a) un professore di ruolo dell'Ateneo;

b) quattro figure di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo da almeno tre anni, il cui *curriculum* è reso pubblico nel sito *web* dell'Ateneo;

c) un rappresentante degli studenti designato dal consiglio degli studenti.

6. La nomina del coordinatore del nucleo di valutazione è di competenza del rettore, sentito il consiglio di amministrazione.

7. Il nucleo di valutazione resta in carica quattro anni; il rappresentante degli studenti resta in carica due anni e può essere rinnovato una sola volta.

8. I componenti del nucleo di valutazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche;

b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale;

c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

9. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente.

10. Il nucleo di valutazione presenta al rettore e agli altri organi dell'Ateneo competenti le relazioni periodiche previste dalla normativa in materia.

11. Gli atti e le valutazioni del nucleo sono pubblici e l'Università ne assicura la diffusione, anche avvalendosi degli strumenti digitali.

#### Art. 19.

##### Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico.

2. Il direttore generale deve essere scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore ai quattro anni, rinnovabile; il trattamento economico è stabilito in conformità ai criteri e ai parametri fissati dalla legge. Il rinnovo e, ove necessario, la proroga del contratto sono decisi con delibera motivata del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico.

4. Il direttore generale può essere revocato dall'incarico, con delibera motivata del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

5. Al direttore generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. In particolare, il direttore generale:

a) è responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;

c) svolge una attività generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;

d) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;

e) emana gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;

f) rappresenta, assieme al rettore o a un suo delegato, la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata;

g) partecipa al consiglio di amministrazione e al senato accademico, senza diritto di voto, con funzioni di segretario;

h) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

7. Il direttore generale può scegliere il direttore generale vicario fra i dirigenti dell'Università.

8. Il direttore generale è selezionato esclusivamente tramite avviso pubblico di selezione, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.

#### Sezione II STRUTTURE

#### Art. 20.

##### Consiglio per la ricerca e la terza missione

1. Il consiglio per la ricerca e la terza missione è struttura consultiva dell'Università per la ricerca scientifica e la terza missione.

2. Il consiglio per la ricerca e la terza missione svolge le seguenti funzioni:

esprime pareri al senato accademico in merito alla definizione delle scelte strategiche riguardanti lo sviluppo della ricerca e della terza missione dell'Università;

propone criteri ed esprime pareri al senato accademico relativi al monitoraggio della qualità e dello sviluppo della ricerca e della terza missione di Ateneo;

definisce linee guida interne per la partecipazione dell'Ateneo agli esercizi di valutazione della ricerca e della terza missione;

analizza i risultati della partecipazione dell'Ateneo agli esercizi di valutazione della ricerca e della terza missione;

esprime parere al senato accademico sulle politiche di reperimento di fondi per la ricerca e la terza missione;


collabora alla formulazione dei bandi per il finanziamento alla ricerca, che prevedano un contributo dell'Ateneo;

esprime pareri in materia di *spin-off*, di creazione di impresa, di proprietà industriale, intellettuale e di *licensing*;

esprime pareri e svolge funzioni di monitoraggio delle attività conto terzi di Ateneo.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il consiglio si coordina con il presidio della qualità per gli aspetti che abbiano rilevanza ai fini delle procedure di assicurazione della qualità.

4. Il consiglio è presieduto dal rettore o da un suo delegato ed è composto da professori e ricercatori di ruolo designati dai rispettivi dipartimenti di afferenza nel rispetto delle aree CUN presenti in Ateneo. Il numero e le modalità di designazione dei rappresentanti dei dipartimenti istituiti presso l'Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.



5. Il consiglio resta in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico per una sola volta.

#### Art. 21.

##### *Presidio della qualità*

1. Il presidio della qualità (PQA) organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ).

2. I suoi componenti, selezionati in base a competenze specifiche, sono designati dal senato accademico.

3. In particolare, il presidio della qualità:

a) collabora con gli organi di governo per lo sviluppo delle politiche della qualità che favoriscano il miglioramento continuo delle attività formative, didattiche, di ricerca e di terza missione;

b) supporta i corsi di studio e i loro coordinatori, i dipartimenti e i loro direttori, e tutti gli attori del sistema di AQ di Ateneo nelle attività di monitoraggio delle procedure della qualità della formazione, della ricerca e della terza missione e nelle attività di implementazione di interventi volti alla risoluzione di criticità e al miglioramento continuo;

c) promuove la diffusione della cultura della qualità attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema di AQ;

d) definisce strumenti e procedure per favorire il miglioramento continuo e l'assicurazione della qualità di tutto l'Ateneo e ne verifica l'applicazione e l'efficacia;

e) programma e organizza le attività formative/informative nell'ambito dell'assicurazione della qualità;

f) coordina le attività di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio e dell'Ateneo;

g) affianca i responsabili operativi nelle procedure di assicurazione interna della qualità;

h) assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di assicurazione interna della qualità;

i) riferisce periodicamente agli organi e alle strutture di governo dell'Ateneo sullo stato delle azioni relative all'assicurazione interna della qualità.

4. Le regole di composizione e le modalità di funzionamento del presidio della qualità sono disciplinate da apposito regolamento.

#### Art. 22.

##### *Istituto universitario di studi superiori - IUSS Ferrara 1391*

1. L'Istituto universitario di studi superiori – IUSS Ferrara 1391 ha lo scopo di promuovere l'eccellenza e la dimensione internazionale degli studi presso l'Università di Ferrara.

2. IUSS Ferrara 1391 è una struttura di formazione avanzata aperta agli studenti italiani e stranieri con i seguenti obiettivi:

a) preparare dottori di ricerca in grado di svolgere attività di ricerca di elevata qualificazione in ambito internazionale e di operare in strutture di ricerca scientifica avanzata, sia di base, sia applicativa;

b) promuovere l'alta qualità degli studi *post-lauream* volti anche alla formazione e all'aggiornamento di professionisti in grado di operare in ambito almeno europeo;

c) attuare percorsi formativi di particolare valenza a integrazione della preparazione dei corsi di laurea.

3. L'Istituto si pone come punto di riferimento per le attività interdisciplinari dell'Università nell'ambito della formazione avanzata. Costituisce un punto d'incontro per gli studiosi delle diverse discipline e promuove seminari, conferenze e altre attività di natura interdisciplinare ed extracurricolare.

4. L'attività dello IUSS Ferrara 1391 è regolata da apposito statuto. Lo statuto è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

5. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria lo IUSS Ferrara 1391 è centro di gestione di un *budget* assegnato nell'ambito del bilancio unico di Ateneo.

#### Art. 23.

##### *Sistema bibliotecario di Ateneo*

1. L'Università riconosce l'importanza dei servizi bibliotecari, documentari e informativi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio.

2. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, l'Università organizza il sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) il cui governo è disciplinato da apposito regolamento. Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.

#### Art. 24.

##### *Sistema museale di Ateneo*

1. Il sistema museale di Ateneo (SMA) comprende i musei, gli archivi e l'orto botanico.

2. Le strutture dello SMA provvedono alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico e artistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantità, non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.

3. Lo SMA agevola e promuove la valenza didattica e di ricerca nonché la diffusione a vantaggio della società del patrimonio culturale, artistico, storico, scientifico e museale; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.

4. Con regolamento di Ateneo, approvato dal consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico, sono dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento dello SMA.

5. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria lo SMA è centro di gestione di un *budget* assegnato nell'ambito del bilancio unico di Ateneo.

6. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell'Università, per quanto concerne sia l'amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di facoltà o scuole, dipartimenti, centri.

7. L'Ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni storiche e degli strumenti scientifici di sua competenza.

#### Art. 25.

##### *Consiglio degli studenti*

1. Il consiglio degli studenti è struttura collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive e consultive nei confronti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Il consiglio:

a) adotta il proprio regolamento interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) esprime parere al senato accademico, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo;

c) fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal senato accademico;

d) esprime parere al senato accademico sugli interventi di attuazione del diritto allo studio;

e) elabora proposte ed esprime pareri al senato accademico in merito all'organizzazione didattica, l'orientamento, i servizi agli studenti e tutte le altre attività espressamente riguardanti gli studenti;


f) esprime pareri e formula proposte al consiglio di amministrazione sulle tasse e i contributi a carico degli studenti;

g) propone al consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per la ripartizione dei relativi fondi;

h) designa al proprio interno i rappresentanti negli organi e nelle strutture collegiali dell'Università, ove non altrimenti previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture;

i) promuove l'attuazione di uno statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari;

j) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;





k) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio è composto da trentuno componenti eletti nel rispetto di un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti ai diversi corsi di studio e del principio delle pari opportunità di genere. Il consiglio resta in carica due anni accademici.

4. Il consiglio elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente e il segretario.

5. Il regolamento per l'elezione del consiglio degli studenti viene predisposto dal consiglio degli studenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

#### Art. 26.

##### *Consiglio del personale tecnico-amministrativo*

1. Il consiglio del personale tecnico-amministrativo è struttura collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto, fatte salve le prerogative del direttore generale e quelle proprie della contrattazione collettiva.

2. In particolare, il consiglio:

a) esprime pareri e formula proposte in merito alla programmazione annuale e triennale del personale tecnico-amministrativo ed alla dotazione organica in relazione alle esigenze in ambito didattico, di ricerca e di terza missione;

b) esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

c) esprime pareri e formula proposte sui regolamenti di Ateneo, nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;

d) svolge ogni altra attribuzione a esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio designa i propri rappresentanti negli organi e nelle strutture dell'Università, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti interni delle strutture.

4. I componenti del consiglio sono eletti direttamente da tutto il personale tecnico-amministrativo e nominati con decreto del rettore. Il numero dei componenti del consiglio è pari al 6 per cento del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e determinato. Se le candidature lo consentono, è assicurata all'interno del consiglio una rappresentanza del personale con profilo amministrativo e del personale con profilo tecnico che rispecchi le relative proporzioni di entrambe le componenti rispetto all'elettorato attivo complessivo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato. Il consiglio elegge al suo interno il presidente. I componenti del consiglio restano in carica per quattro anni.

5. Il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo viene predisposto dal consiglio del personale tecnico-amministrativo stesso ed è approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.

#### Art. 27.

##### *Consiglio di parità*

1. Il consiglio di parità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, ai sensi della vigente legislazione, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violenze e sopraffazioni.

2. I componenti del consiglio sono individuati paritariamente tra il personale docente, tecnico-amministrativo e gli studenti, nel rispetto della parità fra generi.

3. La designazione, la composizione e il funzionamento del consiglio sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio provvede ad eleggere il suo presidente, che lo convoca almeno una volta ogni sei mesi.

5. Il consiglio collabora con il comitato unico di garanzia nell'attuazione delle politiche di pari opportunità.

#### Art. 28.

##### *Comitato unico di garanzia*

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunità e del rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo; vigila contro qualunque forma di discriminazione e contribuisce alla realizzazione del benessere organizzativo.

3. I componenti vengono nominati, nel rispetto della pariteticità e parità tra generi, all'interno del personale tecnico-amministrativo.

4. Le modalità di costituzione, di funzionamento e le competenze del comitato sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.

5. Il comitato collabora con il consiglio di parità nell'attuazione delle politiche di pari opportunità.

#### Art. 29.

##### *Comitato per lo sport universitario*

1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti della comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.

2. Il comitato ha le competenze previste dalla normativa vigente.

3. Il comitato è composto da:

a) il rettore o suo delegato;

b) il direttore generale o suo delegato;

c) due rappresentanti designati dal centro universitario sportivo italiano;

d) due studenti designati dal consiglio degli studenti;

e) un rappresentante dei docenti designato dal senato accademico;

f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal consiglio del personale tecnico-amministrativo.

4. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche risorse di bilancio.

5. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite da apposito regolamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale; il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. I componenti del comitato restano in carica per due anni.

6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, è prioritariamente offerto al centro universitario sportivo.

### TITOLO III

#### ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

#### Art. 30.

##### *Amministrazione e organizzazione*

1. L'Università organizza la propria struttura amministrativa, tecnica e di servizio in funzione del perseguimento dei propri obiettivi istituzionali mediante la programmazione, l'impiego coordinato, la valutazione e la valorizzazione delle risorse e delle competenze che fanno complessivamente capo alle sue articolazioni funzionali e operative, secondo criteri di efficienza, trasparenza, semplificazione ed economicità della gestione.

2. La struttura amministrativa cura i procedimenti e le attività connesse alla gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnico-patrimoniali dell'Ateneo e collabora con gli organi e le strutture di governo nella predisposizione degli atti programmatori e deliberativi e dei regolamenti di Ateneo.

3. L'Università promuove e organizza l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, secondo le proprie esigenze e nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciando ove opportuno specifici attestati.



4. L'Amministrazione è organizzata in Amministrazione centrale, dipartimenti e altre strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale.

5. Ad ogni struttura amministrativa autonoma o raggruppamento di strutture può essere preposto un responsabile amministrativo per la gestione della stessa e la direzione del personale.

6. Nei limiti consentiti dalla legge, l'Università può avvalersi di personale esterno mediante la sottoscrizione di appositi contratti o convenzioni.

Art. 31.  
*Dirigenti*

1. I dirigenti curano l'attuazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale, alla cui individuazione essi partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla dirigenza pubblica. Svolgono altresì gli ulteriori compiti ad essi attribuiti o delegati dagli organi accademici e dal direttore generale.

2. I dirigenti sono responsabili, relativamente agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia ed economicità della gestione.

3. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso, indetto con provvedimento del direttore generale, nelle forme e secondo le prescrizioni di legge.

Art. 32.  
*Bilanci*

1. I documenti di bilancio annuali e pluriennali dell'Ateneo vengono redatti in conformità alle vigenti disposizioni normative e sono adottati secondo le procedure previste dal presente statuto.

2. Il bilancio dell'Università è unico per l'intero Ateneo ed è strutturato in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale.

Art. 33.  
*Finanziamenti e programmazione delle risorse*

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da risorse conferite da organismi ed enti pubblici e privati, nazionali europei e internazionali, da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite, tra l'altro, da tasse, contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui o altre forme di indebitamento, a condizione di garantire l'equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

3. L'Università imposta le proprie strategie in materia di finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto dei documenti programmatici, di sviluppo e degli indicatori di qualità previsti dalla legge.

TITOLO IV  
STRUTTURE PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Art. 34.  
*Dipartimenti*

1. I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca e organizzano le attività didattiche proponendo l'istituzione al loro interno di corsi di studio, ovvero cooperando con altri dipartimenti per realizzare corsi di studio interdipartimentali, mettendo a disposizione anche a tale fine le proprie risorse. Sono, inoltre, responsabili delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca.

2. I dipartimenti sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale e ne sono responsabili. Secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle regole di bilancio, i dipartimenti possono finanziare borse di studio e stipulare contratti; possono proporre all'Ateneo la stipula di assegni di ricerca.

3. I dipartimenti concorrono alla programmazione di Ateneo e dispongono un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica, sulla base del quale formulano le richieste di bandi per professore e per ricercatore, individuando i relativi settori scientifico-disciplinari.

4. I dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per la chiamata di professori e ricercatori.

5. I dipartimenti dispongono degli spazi, del personale e delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo o autonomamente acquisite per lo svolgimento delle loro attività didattiche e scientifiche.

6. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni, per settori disciplinari omogenei quanto a finalità o metodi di ricerca, previo parere del senato accademico e su delibera del consiglio di amministrazione. La creazione di sezioni non deve implicare modifiche di dotazioni di personale, né nuove spese. Le sezioni non dispongono di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 35.  
*Organi del dipartimento*

1. Sono organi del dipartimento:

- a) il direttore di dipartimento;
- b) il consiglio di dipartimento.

2. Il consiglio di dipartimento può avvalersi di una giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di dipartimento saranno determinate modalità di costituzione, composizione e competenze della giunta, ove istituita.

Art. 36.  
*Direttore di dipartimento*

1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed è responsabile della sua gestione e sotto tale aspetto è equiparato al ruolo dirigenziale.

2. Il direttore:

- a) convoca e presiede il consiglio di dipartimento;
- b) promuove le attività del dipartimento;
- c) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il direttore è eletto, con la maggioranza assoluta dei votanti, dal consiglio di dipartimento fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento e viene nominato con decreto del rettore, secondo le normative vigenti e le procedure stabilite nel regolamento tipo dei dipartimenti.

4. Il direttore resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

5. Il direttore designa uno o più vicedirettori, che vengono nominati con decreto del rettore.

6. Il direttore di dipartimento ha diritto ad una indennità di carica onnicomprensiva.

7. In qualunque caso di cessazione anticipata del direttore, al fine di garantire la continuità e il buon andamento dell'attività amministrativa, le relative funzioni vengono assunte dal decano del dipartimento, che le esercita fino alla nomina del nuovo direttore. Immediatamente dopo il subentro, il decano provvede ad indire le elezioni.

Art. 37.  
*Consiglio di dipartimento*

1. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento. Esso:

- a) delibera il regolamento di dipartimento da sottoporre al senato accademico per l'approvazione;
- b) propone al senato accademico, per quanto di competenza, modifiche del regolamento didattico di Ateneo, previo parere dei consigli di corso di studio e delle commissioni paritetiche docenti-studenti; propone altresì il regolamento didattico di ciascun corso di studio, sentiti i consigli di corso di studio e la commissione paritetica docenti-studenti;





c) coordina le attività didattiche, anche integrative, programmate dai consigli di corso di studio dipartimentali, predisponendo le strutture preposte alle attività didattiche, assegnando i docenti per la copertura degli insegnamenti; propone altresì l'istituzione di corsi di studio, anche interdipartimentali, in quest'ultimo caso in accordo con le altre strutture interessate;

d) assegna i docenti ai corsi di studio ai quali concorre, tenuto conto delle richieste formulate dai consigli dei corsi di studio e acquisito il parere della facoltà o scuola alla quale il dipartimento partecipa;

e) definisce almeno ogni tre anni le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche offerte, garantendo per i docenti di discipline cliniche l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca;

f) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza; dell'esito della chiamata vengono informati i consigli di corso di studio interessati per le conseguenti deliberazioni;

g) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei consigli dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;

h) approva il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca svolta dal dipartimento, ai sensi della normativa vigente;

i) formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo;

j) approva la programmazione didattica annuale;

k) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;

l) approva i documenti contabili del dipartimento previsti dalla normativa vigente;

m) approva le convenzioni, i contratti e gli atti negoziali di competenza;

n) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;

o) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

2. Qualora le delibere richiedano il parere della facoltà o scuola di afferenza, e questo sia negativo o condizionato, il consiglio deve nuovamente esprimersi su quanto sottoposto al parere. Il consiglio può quindi accogliere quanto indicato dalla facoltà o scuola oppure a maggioranza assoluta può ribadire quanto già sottoposto al parere.

3. Il consiglio di dipartimento è composto da:

a) i professori di ruolo;

b) i ricercatori;

c) un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti nei consigli di corso di studio afferenti al dipartimento al loro interno;

d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, che resta in carica per quattro anni.

4. Nel regolamento di ciascun dipartimento, la composizione del consiglio di dipartimento può essere integrata da:

a) un rappresentante designato tra gli iscritti ai dottorati di ricerca aventi l'Università di Ferrara come sede amministrativa ed istituiti presso il dipartimento;

b) un rappresentante degli assegnisti di ricerca in servizio presso il dipartimento, da loro designato;

c) un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento, da loro designato.

5. Il segretario amministrativo di dipartimento partecipa alle sedute con funzioni di segretario verbalizzante.

6. La composizione del consiglio di dipartimento varia, per ogni riunione, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, conformemente alla normativa vigente.

#### Art. 38.

##### *Istituzione, attivazione e scioglimento dei dipartimenti*

1. A ciascun dipartimento deve afferire un numero di professori di ruolo, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque.

2. Il numero minimo di cui al comma precedente può ridursi a venti, purché gli afferenti al dipartimento costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo, appartenenti ad una medesima area disciplinare.

3. La proposta di istituzione di nuovi dipartimenti deve essere sottoscritta, con riferimento all'ipotesi di cui al comma 1, da almeno quarantacinque professori di ruolo, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato; con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2, da almeno venticinque professori di ruolo, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato. Ciascuna proposta deve essere adeguatamente motivata dal punto di vista didattico e scientifico.

4. In particolare, nella proposta devono essere indicati:

a) le aree scientifiche di prevalente interesse e i corsi di studio nei quali il dipartimento verrà coinvolto;

b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari presenti;

c) le risorse necessarie per l'attivazione;

d) i dipartimenti di provenienza dei proponenti;

e) i dipartimenti eventualmente da sciogliere o da assorbire;

f) il personale tecnico-amministrativo ritenuto necessario.

5. La proposta è approvata dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta, previo parere del senato accademico, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Il dipartimento viene istituito con decreto del rettore e ad esso afferiscono i professori e ricercatori che hanno sottoscritto la proposta istitutiva.

7. I professori e i ricercatori afferiscono al dipartimento che ne ha deliberato la chiamata.

8. L'afferenza ad un dipartimento non può essere revocata prima che siano trascorsi quattro anni, salvo motivate eccezioni. La revoca è condizionata al parere favorevole del senato accademico e all'approvazione del consiglio di amministrazione.

9. I dipartimenti nei quali il numero di afferenti sia inferiore a quello previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo sono sciolti con decreto del rettore, previo parere del senato accademico, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e delibera del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. I professori e i ricercatori del dipartimento sciolto devono chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti, motivandone la coerenza didattica e scientifica. Il consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del dipartimento da sciogliere, sentito il senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

#### Art. 39.

##### *Facoltà o scuole*

1. Le strutture di raccordo tra più dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e preordinate alla razionale, economica ed efficiente organizzazione dell'offerta didattica dell'Università possono essere definite facoltà o scuole.

2. Ciascun dipartimento non può partecipare a più di una facoltà o scuola.


3. L'istituzione, la modifica e la soppressione della facoltà o scuola è deliberata dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico.

#### Art. 40.

##### *Statuto della facoltà o scuola*

1. Lo statuto della facoltà o scuola è proposto congiuntamente dai direttori di dipartimento interessati, previa delibera dei rispettivi consigli adottata con la maggioranza assoluta; lo statuto è approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

2. Lo statuto della facoltà o scuola determina la ripartizione delle funzioni tra la facoltà o scuola, i dipartimenti e i corsi di studio interessati, nel rispetto del principio di distinzione e non sovrapposizione dei compiti e dei criteri indicati dalla legge.



3. La facoltà o scuola esprime parere obbligatorio sulle proposte dei dipartimenti afferenti alla stessa e dei consigli di corso di studio dalla stessa coordinati, in ordine alla attivazione, soppressione e modifica dei corsi di studio; provvede all'incardinamento dei corsi interdipartimentali e alla gestione dei servizi comuni.

4. Sono organi della facoltà o scuola:

a) il presidente, eletto dal consiglio della facoltà o scuola tra i professori ordinari afferenti alla struttura;

b) il consiglio della facoltà o scuola, composto da:

i direttori dei dipartimenti afferenti alla facoltà o scuola;

i rappresentanti dei coordinatori dei corsi di studio dei dipartimenti afferenti alla facoltà o scuola, in numero tale da non superare il 10 per cento dei componenti dei consigli di dipartimento afferenti;

i rappresentanti degli studenti in numero non inferiore al 15 per cento dei docenti componenti il consiglio;

potranno inoltre far parte del consiglio di facoltà o scuola un rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca e dei direttori delle scuole di specializzazione, attivi nei dipartimenti interessati.

5. L'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 4 è effettuata sulla base di modalità e criteri stabiliti nel regolamento della facoltà o scuola.

6. La durata della carica di presidente della facoltà o scuola è quadriennale ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. I rappresentanti eletti nel consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; gli studenti restano in carica per due anni.

*Art. 41.  
Corsi di studio*

1. In base ai compiti affidati dal presente statuto ai dipartimenti, si individuano due tipologie di corso di studio:

a) corso di studio di pertinenza di un singolo dipartimento. Sono considerati corsi di studio dipartimentali quelli la cui attivazione è proposta da un singolo dipartimento in quanto il loro fine è la formazione di figure professionali di interesse e competenza specifici di un singolo dipartimento. Spetta al dipartimento, in accordo con il consiglio di corso di studio, l'assegnazione dei docenti per la copertura degli insegnamenti, incluse le attività didattiche integrative. Spetta, altresì, al dipartimento organizzare tutte le attività di supporto;

b) corso di studio di pertinenza di più dipartimenti. Sono considerati corsi di studio interdipartimentali quelli la cui attivazione è proposta da due o più dipartimenti in quanto il loro fine è la formazione di figure professionali con caratteristiche di interdisciplinarietà che richiedono un significativo contributo di settori scientifico-disciplinari di diversi dipartimenti. Nel caso di corsi di studio afferenti ad una facoltà o scuola, sarà compito della facoltà o scuola definire l'incardinamento del corso di studio presso uno specifico dipartimento, al fine di perseguire una efficiente organizzazione dell'offerta didattica. Nel caso di corsi interdipartimentali non afferenti ad una facoltà o scuola, l'incardinamento è assegnato al dipartimento che impartisce il maggior numero di crediti formativi di base e caratterizzanti. Spetta al consiglio di corso di studio il compito di coordinare l'attività didattica e di supporto, nonché di richiedere ai dipartimenti coinvolti l'assegnazione dei docenti necessari alla copertura degli insegnamenti e allo svolgimento della didattica integrativa.

2. Qualora il corso di studio preveda insegnamenti relativi a competenze non presenti all'interno dei dipartimenti coinvolti, ovvero non presenti nei dipartimenti afferenti alla facoltà o scuola, il consiglio di corso di studio segnala l'esigenza alla facoltà o scuola e ai dipartimenti coinvolti, che provvedono in merito. Su eventuali controversie delibera il senato accademico.

3. Il singolo corso di studio è dotato di uno specifico consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dalla normativa di legge. I componenti del consiglio eleggono al loro interno un coordinatore, cui spetta il compito di convocare il consiglio e determinare l'ordine del giorno e di promuovere le attività interne relative all'assicurazione della qualità del corso di studio; i coordinatori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

4. Il consiglio opera in conformità alla legislazione vigente. Il consiglio delibera sulla organizzazione didattica del corso di studio, assicura la qualità delle attività formative, formula proposte relativamente all'ordinamento e agli incarichi didattici, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa.

5. Più corsi di studio omogenei dal punto di vista scientifico-culturale possono essere dotati di un consiglio unico, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal regolamento di dipartimento.

*Art. 42.*

*Commissione paritetica docenti-studenti*

1. La commissione paritetica docenti-studenti (CPDS), composta da docenti e studenti, è istituita nelle strutture didattiche di riferimento (dipartimenti o facoltà o scuola).

2. La composizione e il funzionamento della commissione paritetica sono disciplinati dal regolamento di dipartimento o della facoltà o scuola.

3. La commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio tanto dell'offerta formativa e della qualità della didattica, quanto dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati relativi alle suddette attività; a formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio.

4. In caso di corsi di studio interdipartimentali le commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso le strutture interessate operano di concerto.

5. La commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica. La relazione viene trasmessa al senato accademico e al nucleo di valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

*Art. 43.*

*Centri*

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare l'istituzione, la modifica o la soppressione di centri dotati di autonomia gestionale e di spesa.

2. Gli statuti di tali centri devono essere conformi al regolamento sui centri di Ateneo; in essi sarà previsto un consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, compresi i soggetti esterni all'Ateneo e un direttore scelto tra i membri del consiglio.

3. Lo statuto di ciascun centro è approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

4. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può autorizzare la nomina di un direttore di centro esterno all'Università.

5. Ciascun centro presenta annualmente al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui progetti futuri; il senato accademico e il consiglio di amministrazione approvano la relazione e verificano annualmente il rispetto dei requisiti di qualità e sostenibilità economica dei centri, previsti dalle disposizioni in materia.

*Art. 44.*

*Centri e consorzi nazionali e internazionali*

1. Ciascun dipartimento, nonché gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Università a centri o consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento di ogni centro o consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istituita e dal regolamento interno.

3. I rappresentanti dell'Università in ciascun centro o consorzio presentano annualmente al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui progetti futuri del centro o consorzio. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione approvano la relazione e verificano annualmente il rispetto dei requisiti di qualità e sostenibilità economica della partecipazione al centro, previsti dalle disposizioni in materia. Qualora il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, constati l'esaurimento dell'interesse dell'Università a partecipare al centro o consorzio, delibera l'uscita dai suddetti enti.



## Art. 45.

*Fondo di Ateneo per la premialità*

1. Al fine di attribuire a professori e ricercatori a tempo pieno una eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione agli impegni di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è istituito un Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori. L'utilizzo di tale fondo è deliberato, sulla base di criteri predeterminati, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

2. Nel fondo affluiscono le somme di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Il fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.

## TITOLO V

## MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI

## Art. 46.

*Modifiche di statuto*

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, lo statuto può essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

2. Le proposte di modifica dello statuto possono provenire dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, da un dipartimento, da una facoltà o scuola, dal consiglio degli studenti, dal consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.

3. Le proposte di modifica dello statuto pervenute al rettore entro il 31 dicembre vengono esaminate al più tardi entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. Le modifiche dello statuto sono approvate, con la maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

## Art. 47.

*Regolamenti. Approvazione e modifiche*

1. I regolamenti si distinguono in regolamenti di Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.

2. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione; ove un regolamento o una sua modifica comporti un incremento di spese per l'Università, esso dovrà essere approvato anche dal consiglio di amministrazione.

3. I regolamenti di Ateneo in materia di didattica e ricerca sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

4. Gli altri regolamenti di Ateneo vengono approvati dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo.

5. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore.

## Art. 48.

*Regolamento generale di Ateneo*

1. Il regolamento generale di Ateneo, in attuazione dei principi generali stabiliti nel presente statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel suo complesso, ove non vi sia specifica regolamentazione.

2. Il regolamento è deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

## Art. 49.

*Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*

1. L'Università adotta, secondo le procedure indicate dalla legge, il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina, con riferimento all'intera organizzazione dell'Ateneo, i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio unico di Ateneo.

2. Il regolamento disciplina altresì le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa, nonché di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Università e delle singole strutture.

3. Il regolamento è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione.

## Art. 50.

*Regolamento didattico di Ateneo*

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei singoli corsi e delle attività formative dell'Università.

2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al regolamento didattico per la parte di propria competenza.

3. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle strutture didattiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il consiglio degli studenti. Il regolamento è inviato al Ministero competente.

4. Il regolamento didattico di Ateneo indica le strutture didattiche in cui è articolata l'Università.

TITOLO VI  
NORME COMUNI

## Art. 51.

*Elezioni, designazioni, nomine*

1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto; essa avviene a scrutinio segreto.

2. L'elezione delle cariche individuali e degli organi collegiali è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

3. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione nelle cariche individuali e degli organi collegiali almeno sessanta giorni prima della loro scadenza; il procedimento elettorale deve concludersi al più tardi dieci giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.


4. La mancata individuazione di rappresentanti di una o più componenti, in caso di non raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o in caso di non raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi, purché sia garantita la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

5. Per l'elezione, la nomina o la designazione alle cariche di rettore e componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione, direttore di dipartimento, i soggetti eletti, nominati o designati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

## Art. 52.

*Incompatibilità*

1. I professori e ricercatori che abbiano optato per il regime a tempo definito non possono ricoprire la carica di rettore e prorettore vicario, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione, direttore di dipartimento.





2. Salvo quanto previsto per il rettore, nessuno può fare parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione e del senato accademico, ovvero del consiglio di amministrazione e del consiglio per la ricerca e la terza missione.

3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Università. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

#### Art. 53.

##### *Deliberazioni*

1. Per la validità delle sedute degli organi collegiali è necessario:

a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto o in modalità telematica, nei termini previsti dal rispettivo regolamento, con indicazione dell'ordine del giorno;

b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto; gli assenti giustificati non vanno computati, salvo diversa disposizione di legge.

2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente e dallo statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 54.

##### *Decreti*

1. Con decreto del rettore vengono emanati i seguenti atti:

a) lo statuto;

b) i regolamenti di Ateneo;

c) i regolamenti interni delle strutture;

d) la costituzione degli organi di Ateneo e la nomina dei componenti;

e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di dipartimenti, facoltà o scuole e centri;

f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere in casi straordinari di necessità e urgenza e da sottoporre a ratifica nella prima adunanza collegiale utile;

g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto.

2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con decreto del rettore.

3. Il decreto del rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma.

4. I direttori di dipartimento emanano decreti:

a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;

b) in casi straordinari di necessità e urgenza, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza utile del consiglio di dipartimento.

5. Il direttore generale emana decreti in merito alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.

#### Art. 55.

##### *Verbalizzazioni*

1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali vengono trasmessi ai componenti degli organi e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

2. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive.

3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza.

4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

#### Art. 56.

##### *Afferenze e adesioni*

1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un dipartimento e può aderire ad altre strutture di ricerca e formazione.

2. Il trasferimento a un dipartimento da parte di soggetti già afferenti ad altro dipartimento dell'Università ha luogo di norma dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata accettata la richiesta e secondo le procedure previste all'art. 38 del presente statuto.

3. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai centri è subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

#### Art. 57.

##### *Decorrenza e durata dei mandati*

1. I termini di decorrenza e durata delle cariche sono quelli definiti dal presente statuto.

2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali o di singoli rappresentanti in organi collegiali ha decorrenza immediata e durata ordinaria.

3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti determina la decadenza dall'ufficio.

#### Art. 58.

##### *Funzioni disciplinari*

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati dall'Università viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, presieduta dal rettore, di cui fa parte anche il presidente del consiglio degli studenti.

2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori viene avviata dal rettore ed esercitata, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, dal consiglio di amministrazione senza la rappresentanza degli studenti; le sanzioni disciplinari non superiori alla censura sono irrogate dal rettore, previo parere del collegio di disciplina.


3. Il procedimento davanti al collegio di disciplina è regolato dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il collegio di disciplina è composto da nove docenti di ruolo a tempo pieno e si articola in tre sezioni omogenee rispettivamente composte da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, dotati di adeguate competenze. I membri sono eletti dalla rispettiva componente dei docenti dell'Ateneo. È garantita la terzietà dell'organo, anche attraverso la presenza di componenti esterni, ove possibile. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime in merito parere conclusivo. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Il procedimento è disciplinato da apposito regolamento, in conformità alle disposizioni della normativa vigente. L'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del rettore spetta al decano dell'Ateneo. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente.

4. La funzione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformità alle vigenti disposizioni normative.

#### Art. 59.

##### *Violazioni del codice etico*

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del codice che non rivesta carattere disciplinare decide il senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta, su proposta del rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 58 del presente statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.





2. Le sanzioni potranno consistere in un richiamo riservato oppure in un richiamo pubblico. È fatta salva comunque l'adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti, volti specificamente alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai comportamenti o dagli atti in violazione del codice etico.

TITOLO VII  
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60.

*Decorrenza dell'anno accademico*

1. L'anno accademico inizia il 1° ottobre. Il calendario delle attività didattiche è definito annualmente dal senato accademico.

Art. 61.

*Entrata in vigore*

1. Le modifiche apportate allo statuto sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. I periodi di mandato del rettore, dei componenti del senato accademico, dei componenti del consiglio di amministrazione e di ogni altra carica individuale o collegiale maturati al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della eleggibilità in tali organi.

21A0657

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antalgil»

*Estratto determina AAM/PPA n. 841/2021 del 10 novembre 2021*

Codice pratica: N1B/2021/957.

Si autorizza la seguente variazione di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (comprese, ampolle, ecc.) in un imballaggio. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate per l'immissione in commercio del medicinale ANTALGIL (A.I.C. n. 027432) anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle già autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Forma farmaceutica: compresse.

Principio attivo: Ibuprofene.

A.I.C. n. 027432032 - «200 mg compresse» - 30 compresse in blister PVC/Al (A.I.C. base 32 0U5530).

Codice pratica: N1B/2021/957.

Titolare A.I.C.: S&R Farmaceutici S.p.a. (codice SIS 4061).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OTC».

Stampati: la confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06754

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aspirinetta»

*Estratto determina AAM/PPA n. 843/2021 del 10 novembre 2021*

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale ASPIRINETTA (A.I.C. n. 026721), per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 026721035 «100 mg compresse» 24 compresse;

A.I.C. n. 026721100 «100 mg compresse» 30 compresse.

n. 2 variazioni di tipo II, C.I.4: si autorizza l'aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni corrispondenti del foglio illustrativo per adeguamento al Core Company Data Sheet (CCDS).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2020/311.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (Codice SIS 0022).

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06755

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Rilascio di *exequatur*

In data 8 novembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Marco Rubini, Console onorario della Repubblica d'Austria in Verona.

21A06760

### Rilascio di *exequatur*

In data 8 novembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Claudia Maria Gallardo Cañarte, Console della Repubblica dell'Ecuador in Roma.

21A06761

**Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.**

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

La ratifica è stata autorizzata con legge del 17 luglio 2020, n. 92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 4 agosto 2020.

In conformità al suo articolo 30, la Convenzione è entrata in vigore il 7 ottobre 2021.

21A06762

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Fusione per incorporazione delle Parrocchie di S. Alessandro e di S. Giuseppe nella Parrocchia di S. Maria Assunta, in Riva del Garda, con contestuale devoluzione del patrimonio.**

Con decreto del Ministro dell'interno 29 ottobre 2021 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'arcivescovo di Trento ha disposto la fusione per incorporazione delle Parrocchie di S.

Alessandro e di S. Giuseppe, entrambe con sede in Riva del Garda (TN), nella Parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in Riva del Garda (TN), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Maria Assunta subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alle Parrocchie di S. Alessandro e di S. Giuseppe, che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.

21A06756

**Mutamento nel modo di esistenza e della denominazione del Monastero di Nostra Signora della Carità del Rifugio, in Loreto.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 ottobre 2021 il Monastero di Nostra Signora della Carità del rifugio, con sede in Loreto (AN), è stato trasformato in Casa Religiosa con la denominazione di «Casa Religiosa Nostra Signora della Carità del Buon Pastore», con sede in Loreto (AN).

21A06757

**Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione Sant'Angela Merici», in Bergamo.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 ottobre 2021 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione Sant'Angela Merici», con sede in Bergamo.

21A06758

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per l'accesso alla misura «Nuove imprese a tasso zero».**


Con avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 novembre 2021 è stata disposta, in considerazione dell'imminente esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, a partire dalle ore 12,00 del giorno 15 novembre 2021, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione relative alla misura «Nuove imprese a tasso zero» volta a sostenere la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2021.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo dell'avviso è consultabile dalla data dell'11 novembre 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

21A06759



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 9 \*

€ 1,00

